

N. 21**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)****Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 21, Contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.

Lo IAS 21 non tratta la contabilizzazione delle operazioni di copertura per gli elementi espressi in valuta estera (fatta eccezione per gli elementi che coprono un investimento netto in un'entità estera). Lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, tratta tale argomento.

Nel 1998, il paragrafo 2 dello IAS 21 è stato modificato per inserire il riferimento allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel 1999, il paragrafo 46 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 21:

- SIC-7: Introduzione dell'euro; e
- SIC-11: Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;
- SIC-19: Moneta di conto — Misurazione e presentazione del bilancio secondo gli IAS 21 e 29;
- SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-6
Definizioni	7
Operazioni in valuta estera	8-22
Rilevazione iniziale	8-10
Esposizione in bilancio alle date successive	11-12
Rilevazione delle differenze di cambio	13-22
Investimento netto in un'entità estera	17-19
Trattamento contabile alternativo consentito	20-22
Bilancio delle gestioni estere	23-40
Classificazione delle gestioni estere	23-26
Gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio	27-29
Entità estere	30-38
Dismissione di un'entità estera	37-38

Cambiamenti nella classificazione di una gestione estera	39-40
Variazioni dei cambi delle valute estere in tutti i casi esaminati	41
Effetti fiscali delle differenze cambio	41
Informazioni integrative	42-47
Disposizioni transitorie	48
Data di entrata in vigore	49

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

L'impresa può svolgere attività sull'estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione all'estero. Al fine di includere le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio dell'impresa, le operazioni devono essere espresse nella moneta di conto dell'impresa stessa e il bilancio della gestione estera deve essere convertito nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio.

I problemi principali nella contabilizzazione di operazioni in valuta estera e di gestioni estere sono quelli di stabilire il tasso di cambio da utilizzare e come rilevare in bilancio l'effetto contabile delle variazioni dei cambi delle valute estere.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato:***

- (a) ***nella contabilizzazione di operazioni in valuta estera; e***
- (b) ***nella conversione del bilancio di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'impresa per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto***⁽¹⁾.

2. Il presente Principio non tratta la contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio su cambi di voci in valuta estera, tranne la classificazione delle differenze cambio derivanti da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura di un investimento netto in un'entità estera. Altri aspetti della contabilizzazione della copertura del rischio su cambio, inclusi i principi per l'impiego della contabilizzazione di copertura, sono trattati nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

3. Il presente Principio sostituisce lo IAS 21, Contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, approvato nel 1983.

4. Il presente Principio non precisa la valuta nella quale l'impresa deve presentare il proprio bilancio. Tuttavia, di norma, l'impresa usa la valuta del Paese nel quale essa è domiciliata. Se essa utilizza una valuta differente, il presente Principio richiede che ne sia indicato il motivo. Il presente Principio richiede anche che sia indicato il motivo di qualsiasi cambiamento della moneta di conto adottata⁽²⁾.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-7: Introduzione dell'euro.

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-19: Moneta di conto — Misurazione e presentazione del bilancio secondo gli IAS 21 e 29.

N. 21

5. Il presente Principio non tratta la conversione del bilancio di un'impresa dalla sua moneta di conto a un'altra valuta, effettuata per facilitare gli utilizzatori abituati a quella valuta o per motivi analoghi ⁽³⁾.
6. Il presente Principio non tratta la presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera e la conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (vedere IAS 7, Rendiconto finanziario).

DEFINIZIONI

7. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

La gestione estera è una controllata, una collegata, una joint venture o una stabile organizzazione dell'impresa che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese differente da quello dell'impresa che redige il bilancio.

L'entità estera è una gestione estera le cui attività non costituiscono parte integrante di quelle dell'impresa che redige il bilancio.

La moneta di conto è la valuta utilizzata nella redazione del bilancio d'esercizio.

La valuta estera è una valuta differente dalla moneta di conto dell'impresa.

Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.

La differenza di cambio è la differenza che deriva dal riportare lo stesso numero di unità di una valuta estera nella moneta di conto a differenti tassi di cambio.

Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio.

L'investimento netto in un'entità estera è la quota del patrimonio netto di quella entità di pertinenza dell'impresa che redige il bilancio.

Gli elementi monetari sono le disponibilità liquide possedute e le attività e le passività che devono essere incassate o pagate in importi di denaro prefissati o determinabili.

Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Rilevazione iniziale

8. Un'operazione in valuta estera è un'operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'impresa:
 - (a) compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
 - (b) prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera;
 - (c) diviene parte di un contratto in valuta estera non concluso; o
 - (d) altrimenti acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività, espresse in valuta estera.

⁽³⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

9. ***Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale in moneta di conto, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.***
10. Il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione è spesso indicato come tasso di cambio a pronti vista. Per motivi di praticità, è spesso utilizzato un tasso che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione, quale il tasso medio settimanale o mensile per tutte le operazioni in ciascuna valuta estera avvenute durante quel periodo. Tuttavia, se i tassi di cambio variano significativamente, l'impiego del tasso medio per un periodo è inattendibile.

Esposizione in bilancio alle date successive

11. ***A ogni data di riferimento del bilancio:***
- (a) ***gli elementi monetari in valuta estera devono essere iscritti utilizzando il tasso di chiusura;***
 - (b) ***gli elementi non monetari valutati al costo storico espresso in valuta estera devono essere iscritti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e***
 - (c) ***gli elementi non monetari valutati al fair value (valore equo) espresso in valuta estera devono essere iscritti usando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del fair value (valore equo).***
12. Il valore contabile per una voce deve essere determinato secondo quanto previsto dal Principio applicabile. Per esempio, il valore di alcuni strumenti finanziari e di immobili, impianti e macchinari può essere determinato in base al fair value (valore equo) o al costo storico. Sia che il valore contabile sia determinato sulla base del costo storico sia del fair value (valore equo), gli ammontari così determinati, per elementi il cui valore è espresso in valuta estera, sono poi rilevati nella moneta di conto secondo quanto previsto dal presente Principio.

Rilevazione delle differenze di cambio

13. Nei paragrafi da 15 a 18 è esposto il trattamento contabile prescritto dal presente Principio riguardo alle differenze di cambio su operazioni in valuta estera. Questi paragrafi comprendono il trattamento contabile di riferimento per le differenze di cambio causate da drastiche svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per i quali non esiste alcun mezzo pratico di copertura del rischio e che influiscono su passività che non possono essere estinte e che sorgono direttamente dalla recente acquisizione di beni fatturati in valuta estera. Il trattamento contabile alternativo consentito di tali differenze di cambio è esposto nel paragrafo 21.
14. Il presente Principio non tratta la contabilizzazione della copertura del rischio relativo a elementi in valuta estera tranne la classificazione delle differenze di cambio che derivano da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura di un investimento netto in un'entità estera. Altri aspetti della contabilizzazione della copertura, incluse le modalità di utilizzo della contabilizzazione della copertura, sono trattati nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
15. ***Le differenze di cambio derivanti dal regolamento di elementi monetari o dalla rilevazione di elementi monetari dell'impresa a tassi differenti da quelli ai quali essi furono inizialmente registrati durante l'esercizio, o rilevati in bilanci precedenti, devono essere rilevate come provento o costo nell'esercizio nel quale esse si manifestano, con l'eccezione delle differenze di cambio trattate secondo quanto previsto dai paragrafi 17 e 19.***
16. Una differenza di cambio si verifica quando c'è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento di un elemento monetario derivante da un'operazione in valuta estera. Quando l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio deve essere rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino a quello in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in quel periodo.

N. 21

Investimento netto in un'entità estera

17. **Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che, in sostanza, è parte dell'investimento netto dell'impresa in un'entità estera devono essere classificate nel patrimonio netto nel bilancio dell'impresa fino alla dismissione della partecipazione, momento dal quale devono essere rilevate come provento o come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 37.**
18. L'impresa può avere un elemento monetario da ricevere, o da pagare, nei confronti di un'entità estera. Un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un incremento o una riduzione dell'investimento netto dell'impresa in quell'entità estera. Tali elementi monetari possono includere crediti o prestiti a lungo termine ma non includono crediti o debiti commerciali.
19. **Le differenze di cambio derivanti da una passività in valuta estera contabilizzata come copertura del rischio dell'investimento netto dell'impresa in un'entità estera devono essere classificate nel patrimonio netto nel bilancio dell'impresa fino alla dismissione dell'investimento netto, momento dal quale devono essere rilevate come provento o come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 37.**

Trattamento contabile alternativo consentito

20. Il trattamento contabile di riferimento per le differenze di cambio trattate nel paragrafo 21 è esposto nel paragrafo 15.
21. **Differenze di cambio possono sorgere da drastiche svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura e che influiscono su passività che non possono essere estinte e che sorgono direttamente dall'acquisizione recente di un bene fatturato in valuta estera. Tali differenze di cambio devono essere incluse nel valore contabile del bene relativo, posto che il valore contabile rettificato non ecceda il minore tra il costo di sostituzione e il valore recuperabile dalla vendita o dall'uso del bene⁽⁴⁾.**
22. Le differenze di cambio non possono essere incluse nel valore contabile di un bene quando l'impresa è in grado di estinguere o di coprire la passività in valuta estera che sorge con l'acquisto del bene. Tuttavia, le perdite di cambio sono parte dei costi direttamente attribuibili al bene quando la passività non può essere estinta e non ci sono mezzi pratici di copertura del rischio come avviene quando, in conseguenza di normative valutarie, c'è un ritardo nell'ottenimento di valuta estera. Perciò, con il trattamento contabile alternativo consentito, il costo di un bene fatturato in valuta estera è considerato come l'ammontare di moneta di conto che l'impresa, in definitiva, deve pagare per estinguere la passività che deriva direttamente dall'acquisto recente del bene.

BILANCIO DELLE GESTIONI ESTERE

Classificazione delle gestioni estere

23. Il metodo adottato per convertire il bilancio di una gestione estera dipende dal modo nel quale essa è finanziata e opera rispetto all'impresa che redige il bilancio. Per questo motivo, le gestioni estere sono classificate come «gestioni estere che sono parte integrante dell'attività dell'impresa che redige il bilancio» o come «entità estere».
24. Una gestione estera che è parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio opera come se fosse un'estensione dell'impresa che redige il bilancio. Per esempio rientra in questa categoria la gestione estera che vende soltanto merci importate dall'impresa che redige il bilancio alla quale trasferisce i corrispettivi di vendita. In tali casi, una variazione nel tasso di cambio tra la moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio e la valuta nel Paese della gestione estera ha un effetto quasi immediato sui flussi finanziari dalle operazioni dell'impresa che redige il bilancio. Perciò, la variazione nel tasso di cambio influisce sui singoli elementi monetari posseduti dalla gestione estera anziché sull'investimento netto in quella gestione dell'impresa che redige il bilancio.

⁽⁴⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-11: Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta.

25. Al contrario, un'entità estera accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi ed eventualmente negozia finanziamenti, il tutto operando nella sua valuta locale. Essa può anche effettuare operazioni in valuta estera, incluse operazioni nella moneta di conto. Quando si verifica una variazione nel tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta locale, l'effetto diretto sui flussi finanziari della gestione, presenti e futuri, sia dell'entità estera sia dell'impresa che redige il bilancio, è molto limitato o inesistente. La variazione nel tasso di cambio influisce sull'investimento netto, nell'entità estera, dell'impresa che redige il bilancio anziché sui singoli elementi monetari e non monetari posseduti dall'entità estera.
26. Le seguenti situazioni segnalano quando una gestione estera è un'entità estera piuttosto che una gestione estera che costituisce parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio:
- (a) mentre l'impresa che redige il bilancio può controllare la gestione estera, le operazioni della gestione estera sono svolte con un notevole grado di autonomia da quelle dell'impresa che redige il bilancio;
 - (b) le operazioni effettuate con l'impresa che redige il bilancio non rappresentano una parte rilevante delle attività della gestione estera;
 - (c) le attività della gestione estera sono finanziate principalmente dalle proprie operazioni, o con finanziamenti locali, piuttosto che dall'impresa che redige il bilancio;
 - (d) i costi del lavoro, dei materiali e degli altri componenti dei prodotti e dei servizi della gestione estera sono regolati principalmente nella valuta locale piuttosto che nella moneta di conto;
 - (e) le vendite della gestione estera sono principalmente effettuate in valute diverse dalla moneta di conto; e
 - (f) i flussi finanziari dell'impresa che redige il bilancio sono separati dalle operazioni correnti della gestione estera e non sono direttamente influenzati dalle operazioni della gestione estera.

La classificazione appropriata di ciascuna situazione può, teoricamente, essere stabilita sulla base delle circostanze specifiche connesse con gli indicatori sopra elencati. In alcuni casi, la classificazione di una gestione estera come entità estera, o come parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio, può non essere evidente ed è necessario un processo di valutazione per determinarne la classificazione corretta.

Gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio

27. ***Il bilancio di una gestione estera che sia parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio deve essere convertito utilizzando le regole e le procedure di cui ai paragrafi da 8 a 22 come se le operazioni della gestione estera fossero quelle dell'impresa che redige il bilancio.***
28. I valori delle singole voci del bilancio della gestione estera devono essere convertiti come se tutte le sue operazioni fossero state svolte dall'impresa che redige il bilancio. Il costo e l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari deve essere convertito utilizzando il tasso di cambio alla data dell'acquisto del bene ovvero, se il bene è iscritto al fair value (valore equo), utilizzando il cambio che esisteva alla data della valutazione. Il costo delle rimanenze deve essere convertito ai cambi di quando quei costi furono sostenuti. Il valore recuperabile o di realizzo di un'attività deve essere convertito utilizzando il cambio in essere quando esso fu determinato. Per esempio, quando il valore netto di realizzo di un componente delle rimanenze è determinato in valuta estera, quel valore deve essere convertito utilizzando il cambio in essere al momento della determinazione del valore di netto realizzo. Il cambio da utilizzare è perciò, solitamente, il cambio alla

N. 21

data di riferimento del bilancio. Può essere richiesta una rettifica per ridurre al suo valore recuperabile o al suo valore netto di realizzo il valore contabile di un bene dell'impresa che redige il bilancio, anche se tale rettifica non fosse necessaria nel bilancio della gestione estera. Per converso, una rettifica nel bilancio della gestione estera può dover essere stornata nel bilancio dell'impresa che redige il bilancio.

29. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione quale, per esempio, un cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è attendibile.

Entità estere

30. ***Nel convertire il bilancio di un'entità estera per l'inclusione nel proprio bilancio, l'impresa che redige il bilancio deve utilizzare le procedure seguenti:***

- (a) ***le attività e passività, sia monetarie sia non monetarie, dell'entità estera devono essere convertite al cambio alla data di riferimento del bilancio;***
- (b) ***i ricavi e i costi dell'entità estera devono essere convertiti ai tassi di cambio in essere alla data delle operazioni, eccetto quando la moneta di conto dell'entità estera è la valuta di un'economia iperinflazionata, nel qual caso i proventi e i costi devono essere convertiti al cambio alla data di riferimento del bilancio; e***
- (c) ***tutte le differenze di cambio risultanti devono essere classificate nel patrimonio netto fino alla dismissione dell'investimento netto.***

31. Per convertire gli elementi di ricavi e costi di una entità estera è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi effettivi quale, per esempio, un cambio medio di periodo.

32. La conversione del bilancio di un'entità estera si traduce nella rilevazione di differenze di cambio derivanti da:

- (a) conversione delle voci di ricavo e di costo ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al cambio alla data di riferimento del bilancio;
- (b) conversione dell'investimento netto iniziale nell'entità estera a un cambio differente da quello al quale era precedentemente rilevato; e
- (c) altre variazioni nel patrimonio netto nell'entità estera.

Queste differenze cambio non devono essere rilevate come proventi o costi dell'esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio hanno un effetto diretto limitato o nullo sui flussi finanziari, presenti e futuri, dalle operazioni dell'entità estera o dell'impresa che redige il bilancio. Quando un'entità estera è consolidata, ma non è interamente posseduta, le differenze di cambio accumulate, derivanti dalla conversione e attribuibili alla quota di pertinenza di terzi, devono essere attribuite, alla quota di pertinenza di terzi nel bilancio consolidato, e nello stesso modo rilevate.

33. Un eventuale avviamento derivante dall'acquisizione di un'entità estera, e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella entità estera, devono essere contabilizzate, alternativamente, come:

- (a) attività e passività dell'entità estera e convertite al cambio alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 30; o
- (b) attività e passività dell'entità che redige il bilancio che sono già espresse nella moneta di conto oppure che sono elementi non monetari in valuta estera che devono essere iscritti utilizzando il cambio alla data dell'operazione secondo quanto previsto dal paragrafo 11(b).

34. L'inclusione del bilancio di un'entità estera in quello dell'impresa che redige il bilancio deve seguire le normali procedure di consolidamento, quali l'eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo della controllata (vedere IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate e IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture). Tuttavia, una differenza cambio che si genera su un elemento monetario infragruppo, sia a breve sia a lungo termine, non può essere eliminata a fronte di un valore corrispondente derivante da altri saldi infragruppo, perché l'elemento monetario rappresenta l'impegno a convertire una valuta in un'altra ed espone l'impresa che redige il bilancio a un utile o a una perdita a causa delle fluttuazioni della valuta. Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell'impresa che redige il bilancio, una tale differenza cambio deve continuare a essere rilevata come provento o come onere o, se essa deriva dalle situazioni descritte nei paragrafi 17 e 19, essa deve essere classificata nel patrimonio netto fino alla dismissione dell'investimento netto.
35. Quando il bilancio di un'entità estera è redatto con riferimento a una data di riferimento del bilancio differente da quella dell'impresa che redige il bilancio, l'entità estera spesso deve preparare, al fine dell'inclusione nel bilancio dell'impresa che redige il bilancio, un bilancio riferito alla stessa data dell'impresa che redige il bilancio. Quando ciò è impossibile, lo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, consente l'utilizzo dei bilanci redatti a date differenti, posto che la differenza non sia superiore a tre mesi. In tale caso, le attività e le passività dell'entità estera devono essere convertite al cambio in essere alla data di riferimento del bilancio dell'entità estera. Quando è pertinente, devono essere effettuate delle rettifiche per movimenti rilevanti nei cambi fino alla data di riferimento del bilancio dell'impresa che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, e dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.
36. ***Il bilancio di un'entità estera, redatto nella valuta di un'economia iperinflazionata, deve essere rettificato secondo quanto previsto dallo IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate, prima di essere convertito nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio. Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità estera interrompe la preparazione e la presentazione del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate, l'entità estera deve utilizzare i valori espressi nell'unità di misura in vigore alla data dell'interruzione come costi storici per la conversione nella moneta di conto dell'impresa che redige il bilancio.***

Dismissione di un'entità estera

37. ***Al momento della dismissione dell'entità estera, il valore complessivo delle differenze di cambio che sono state differite e che riguardano quella entità estera deve essere rilevato come provento o come costo nell'esercizio nel quale la plusvalenza o la minusvalenza di dismissione sono rilevate.***
38. L'impresa può liberarsi della sua partecipazione in un'entità estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando ad essa in tutto o in parte. Il pagamento di un dividendo costituisce parte di un tale processo solo quando esso rappresenta un rimborso dell'investimento. In caso di vendita parziale, solo la quota proporzionale delle relative differenze di cambio accumulate deve essere inclusa nella plusvalenza o nella minusvalenza. Una svalutazione del valore contabile di un'entità estera non costituisce una dismissione parziale. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita differiti sui cambi deve essere rilevata al momento della svalutazione.

Cambiamenti nella classificazione di una gestione estera

39. ***Quando si verifica un cambiamento nella classificazione di una gestione estera, le procedure di conversione applicabili alla nuova classificazione devono essere applicate a partire dalla data del cambiamento nella classificazione.***
40. Una variazione nel modo di finanziamento e di operare di un'entità estera, in relazione all'impresa che redige il bilancio, può condurre a una variazione nella classificazione di quella gestione estera. Quando una gestione estera che è parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio è riclassificata come entità estera, le differenze di cambio derivanti dalla conversione di attività non monetarie alla data della riclassificazione devono essere classificate nel patrimonio netto. Quando un'entità estera è riclassificata come una gestione

N. 21

estera che costituisce parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio, i valori convertiti degli elementi non monetari alla data della variazione devono essere trattati come costo storico di tali elementi a partire dall'esercizio in cui avviene la variazione. Le differenze di cambio che sono state differite non devono essere rilevate come provento o come costo fino al momento della dismissione della gestione.

Variazioni dei cambi delle valute estere in tutti i casi esaminati

Effetti fiscali delle differenze cambio

41. Gli effetti fiscali eventualmente associati agli utili e alle perdite da operazioni in valuta estera e le differenze cambio che derivano dalla conversione del bilancio delle gestioni estere devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

42. ***L'impresa deve indicare:***

- (a) ***il valore delle differenze cambio iscritte nel conto economico;***
- (b) ***le differenze cambio nette classificate come un componente distinto del patrimonio netto e indicate, e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e il termine dell'esercizio; e***
- (c) ***il valore delle differenze cambio sorte nell'esercizio incluse nel valore contabile di un bene secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito di cui al paragrafo 21.***

43. ***Quando la moneta di conto è differente dalla valuta del Paese nel quale l'impresa è domiciliata, deve essere indicato il motivo dell'utilizzo di un'altra valuta. Deve essere indicato anche il motivo di eventuali cambiamenti della moneta di conto*** ⁽⁵⁾.

44. ***Quando si verifica una variazione nella classificazione di una gestione estera rilevante, l'impresa deve indicare:***

- (a) ***la natura della variazione nella classificazione;***
- (b) ***i motivi della variazione;***
- (c) ***l'effetto della variazione nella classificazione sul patrimonio netto; e***
- (d) ***l'effetto sul risultato di ciascun precedente esercizio presentato ai fini comparativi se la variazione nella classificazione fosse intervenuta all'inizio del primo degli esercizi presentati.***

45. ***L'impresa deve indicare il metodo scelto secondo quanto previsto dal paragrafo 33 per convertire l'avviamento e le rettifiche al fair value (valore equo) che possono derivare dall'acquisizione di un'entità estera.***

46. L'impresa deve indicare l'effetto, sugli elementi monetari in valuta estera o sul bilancio d'esercizio di una gestione estera, di una variazione nei cambi intervenuta dopo la data di riferimento del bilancio, se la variazione è di tale rilevanza che la mancata menzione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e assumere decisioni corrette (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

47. Viene incoraggiata anche l'indicazione dei criteri di gestione dei rischi su cambi dell'impresa.

⁽⁵⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di misurazione a quella di presentazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

48. *La prima volta che un'impresa applica il presente Principio essa deve, salvo quando l'ammontare non è ragionevolmente determinabile, classificare distintamente e indicare il saldo complessivo, all'inizio dell'esercizio, delle differenze cambio differite e classificate come patrimonio netto negli esercizi precedenti.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.*

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 22
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1998)**

Aggregazioni di imprese

Lo IAS 22, Contabilizzazione delle aggregazioni di imprese, fu approvato nel novembre 1983.

Nel dicembre 1983, lo IAS 22 è stato rivisto nella sostanza in quanto parte del progetto sulla comparabilità e sui miglioramenti da apportare al bilancio. È stato, quindi, emanato lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).

Nell'ottobre 1996, i paragrafi 39(i) e 69 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) (corrispondenti ai paragrafi 39(i) e 85 del presente Principio) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito. Le revisioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel luglio 1998, molti paragrafi dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con le disposizioni degli IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, IAS 38, Attività immateriali, ed è stato anche rivisto il trattamento contabile dell'avviamento negativo. Il Principio così rivisto nella sostanza (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998)) è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

Nell'ottobre 1998, lo staff dello IASC ha pubblicato separatamente una Motivazione per le conclusioni riferita allo IAS 38, Attività immateriali, e allo IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998). La parte della Motivazione per le conclusioni riguardante le modifiche apportate allo IAS 22 nel 1998 è inclusa in questo volume come Appendice A.

Nel 1999, il paragrafo 97 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. In aggiunta, i paragrafi 30 e 31 (c) sono stati modificati per essere resi coerenti con lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999). Il testo così modificato è entrato in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore — ossia, a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 22:

- SIC-9: Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese;
- SIC-22: Aggregazioni di imprese — Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti;
- SIC-28: Aggregazioni di imprese — Aggregazioni di imprese — «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.

N. 22

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-7
Definizioni	8
Tipi di aggregazioni di imprese	9-16
Acquisizioni	10-12
Acquisizioni inverse	12
Unione di imprese	13-16
Acquisizioni	17-76
Contabilizzazione delle acquisizioni	17-18
Data di acquisizione	19-20
Costo di acquisizione	21-25
Rilevazione di attività e di passività identificabili	26-31
Ripartizione del costo di acquisizione	32-35
Trattamento contabile di riferimento	32-33
Trattamento contabile alternativo consentito	34-35
Acquisiti successivi di quote	36-38
Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite	39-40
Avviamento derivante da acquisizioni	41-58
Rilevazione e valutazione	41-43
Ammortamento	44-54
Recuperabilità del valore contabile — Perdite durevoli di valore	55-58
Avviamento negativo derivante da acquisizioni	59-64
Rilevazione e valutazione	59-63
Esposizione in bilancio	64
Rettifiche al corrispettivo di acquisito subordinato a eventi successivi	65-67
Successive variazioni nel costo dell'acquisizione	68-70
Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili	71-76
Unioni di imprese	77-83

Contabilizzazione delle unioni di imprese	77-83
Aggregazioni di imprese comunque definite	84-85
Imposte sul reddito	84-85
Informazioni integrative	86-98
Disposizioni transitorie	99-101
Data di entrata in vigore	102-103

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese. Il Presente Principio riguarda sia l'acquisizione di un'impresa da parte di un'altra sia i casi di una unione di imprese quando un acquirente non può essere identificato. La contabilizzazione di un'acquisizione implica la determinazione del costo dell'acquisizione, l'attribuzione del costo alle attività e passività identificabili dell'impresa oggetto di acquisto e la contabilizzazione del conseguente avviamento, positivo o negativo, sia al momento dell'acquisto sia successivamente. Altri problemi contabili sono quelli relativi alla determinazione dell'entità della quota di pertinenza di terzi, alla contabilizzazione delle acquisizioni che hanno luogo su un certo arco di tempo, ai cambiamenti successivi nel costo di acquisizione o nell'identificazione delle attività e passività e all'informativa richiesta.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese.***
- Un'aggregazione di imprese può essere effettuata con modalità differenti determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Essa può comportare l'acquisto da parte di un'impresa dei titoli rappresentativi del patrimonio netto o dell'attivo netto di un'altra impresa. Può essere realizzata tramite l'emissione di azioni o il trasferimento di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di altri beni. L'operazione può avvenire tra gli azionisti delle imprese che si aggregano o tra un'impresa e gli azionisti dell'altra impresa. L'aggregazione di imprese può comportare la costituzione di una nuova impresa che avrà il controllo sulle imprese che partecipano all'aggregazione, il trasferimento dell'attivo netto di una o più delle imprese a un'altra o lo scioglimento di una o più delle imprese che partecipano all'aggregazione. Quando il contenuto dell'operazione è coerente con la definizione di aggregazione di imprese contenuta nel presente Principio, si applicano le disposizioni per la contabilizzazione e l'informativa contenute nel presente Principio indipendentemente dalla specifica modalità con cui si realizza l'aggregazione.
- Un'aggregazione di imprese può dare luogo ad un legame di partecipazione tra capogruppo e controllata nel quale l'acquirente è la controllante e la società acquisita una controllata dell'acquirente. In tali circostanze, l'acquirente deve applicare il presente Principio nel suo bilancio consolidato. Esso deve includere nel proprio bilancio individuale la sua partecipazione nella società acquisita come una partecipazione in società controllata (vedere IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate).

N. 22

4. Un'aggregazione di imprese può prevedere l'acquisto dell'attivo netto di un'altra impresa, incluso l'eventuale avviamento, oppure l'acquisto delle azioni da parte di un'altra impresa. Una tale aggregazione di imprese non si traduce in un legame del tipo tra controllante e controllata. In tali circostanze, l'acquirente deve applicare il presente Principio nel proprio bilancio individuale e, di conseguenza, nel bilancio consolidato.
5. Un'aggregazione di imprese può dare origine a una fusione legale. Sebbene la disciplina in tema di fusione differisca da Paese a Paese, in via generale, si realizza una fusione legale tra due società quando alternativamente:
 - (a) le attività e le passività di una società sono trasferite all'altra e la prima società si estingue; o
 - (b) le attività e le passività di entrambe le società sono trasferite a una nuova società ed entrambe le società originarie si estinguono.

Molte fusioni legali derivano dalla ristrutturazione o dalla riorganizzazione di un gruppo e non sono trattate nel presente Principio perché sono operazioni fra imprese soggette a un controllo comune. Tuttavia, qualsiasi aggregazione di imprese in virtù della quale due società entrano a far parte dello stesso gruppo deve essere trattata come un'acquisizione o come una unione di imprese nel bilancio consolidato secondo quanto previsto dal presente Principio.

6. Il presente Principio non tratta il bilancio individuale della capogruppo, salvo i casi descritti nel paragrafo 4. I bilanci individuali devono essere preparati sulla base di diversi metodi di rilevazione previsti nei diversi Paesi al fine di soddisfare differenti esigenze.
7. Il presente Principio non tratta:
 - (a) le operazioni che avvengono tra imprese sotto controllo comune; e
 - (b) le partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture) e i bilanci delle joint venture.

DEFINIZIONI

8. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Una aggregazione di imprese è l'unione di imprese distinte in un'unica entità economica derivante dall'unione di un'impresa con un'altra o dall'ottenimento del controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa.

Una acquisizione è un'aggregazione di imprese in cui una delle imprese, l'acquirente, ottiene il controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa, l'acquisita, in cambio del trasferimento di beni, del sostenimento di passività o dell'emissione di capitale.

Una unione di imprese è una aggregazione di imprese nella quale i soci delle società che partecipano all'aggregazione esercitano un controllo congiunto su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni e attività con la finalità di realizzare una condivisione permanente dei rischi e dei benefici derivanti dall'entità risultante, cosicché nessuna parte può essere identificata come acquirente.

Il controllo è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

La capogruppo/controlante è un'impresa che ha una o più società controllate.

Una controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo/controlante).

La quota di pertinenza di terzi è quella parte del risultato dell'attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile a quote di partecipazione non possedute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività esigibili in importi di denaro prefissati o determinabili.

La data di acquisizione è la data in cui il controllo sull'attivo netto e sulla gestione della acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente.

TIPI DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

9. Con riferimento alla contabilizzazione di un'aggregazione di imprese, un'acquisizione differisce nella sostanza da un'unione di imprese per cui la sostanza economica dell'operazione deve riflettersi nel bilancio ⁽¹⁾. Di conseguenza, per ciascun tipo di aggregazione è previsto un criterio di contabilizzazione specifico.

Acquisizioni

10. Sostanzialmente in tutte le aggregazioni di imprese una delle imprese partecipanti ottiene il controllo sull'altra, rendendo perciò possibile l'identificazione di un acquirente. Si presume che si ottenga il controllo quando una delle imprese che partecipano all'aggregazione acquisisce più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale proprietà non costituisce controllo. Anche quando una delle imprese che partecipano all'aggregazione non acquisisce più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa è tuttavia possibile identificare un acquirente se, in seguito alla aggregazione di imprese, una delle imprese acquisisce:
- (a) il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa in virtù di un accordo con altre società partecipanti;
 - (b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'altra impresa in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa; o
 - (d) il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa.
11. Anche se, in taluni casi, può essere difficile identificare un acquirente ci sono situazioni che ne evidenziano l'esistenza. Per esempio:
- (a) il fair value (valore equo) di un'impresa è significativamente maggiore di quello dell'altra impresa partecipante. In tali casi, l'impresa che ha il maggior valore è l'acquirente;
 - (b) l'aggregazione di imprese avviene mediante lo scambio di contanti contro azioni ordinarie con diritto di voto. In tali casi, l'impresa che versa il corrispettivo in denaro costituisce l'acquirente; o
 - (c) l'aggregazione di imprese consente alla direzione aziendale di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'impresa risultante dall'aggregazione. In tali casi l'impresa dominante è l'acquirente.

Acquisizioni inverse

12. A volte un'impresa ottiene la proprietà delle azioni di un'altra impresa ma, come parte dell'operazione di scambio, emette come pagamento un numero tale di azioni aventi diritto di voto che il controllo dell'impresa derivante dall'aggregazione di imprese passa ai proprietari dell'impresa le cui azioni sono state acquisite. Questa situazione è definita come acquisizione inversa. Anche se, dal punto di vista giuridico, l'impresa che ha emesso le azioni può essere considerata come la capogruppo o l'impresa che prosegue l'attività, l'impresa i

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-9: Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese.

N. 22

cui azionisti ora controllano l'impresa sorta dall'aggregazione è l'acquirente che ha il potere di voto o gli altri poteri identificati nel paragrafo 10. L'impresa che ha emesso le azioni è considerata l'impresa acquisita dall'altra; quest'ultima impresa è considerata l'acquirente e deve applicare il criterio dell'acquisto alle attività e alle passività dell'impresa che ha emesso le azioni.

Unione di imprese

13. In situazioni eccezionali, può non essere possibile identificare un acquirente. Aniché esserci una parte dominante che emerge, gli azionisti delle imprese partecipanti si associano per condividere, in modo sostanzialmente paritario, il controllo su tutti, o sostanzialmente tutti i loro beni e sulla gestione. Le direzioni aziendali che partecipano all'aggregazione, inoltre, partecipano alla gestione dell'entità risultante. Come conseguenza, gli azionisti delle imprese che partecipano all'aggregazione condividono i rischi e i benefici dell'entità risultante. Tale aggregazione di imprese è contabilizzata come una unione di imprese.
14. Una condivisione dei rischi e dei benefici è, di solito, impossibile senza uno scambio sostanzialmente equivalente di azioni ordinarie con diritto di voto tra le imprese partecipanti all'aggregazione. Tale scambio fa sì che la proprietà delle partecipazioni delle imprese partecipanti all'aggregazione e, di conseguenza, i loro relativi rischi e benefici nell'impresa sorta dall'aggregazione, siano mantenuti e che il potere delle singole parti di assumere decisioni sia preservato. Comunque, perché uno scambio di azioni sostanzialmente equivalente sia efficace a questi fini non ci può essere una significativa riduzione nei diritti riguardanti le azioni di una delle imprese partecipanti all'aggregazione, altrimenti l'influenza di quella parte è indebolita.
15. Allo scopo di ottenere una condivisione dei rischi e dei benefici dell'entità risultante:
 - (a) la maggioranza effettiva, se non la totalità, delle azioni ordinarie con diritto di voto delle imprese che partecipano all'aggregazione deve essere scambiata o messa in comune;
 - (b) il fair value (valore equo) di un'impresa non deve differire significativamente da quello dell'altra impresa; e
 - (c) i soci di ciascuna impresa devono mantenere, rispettivamente, dopo l'aggregazione, sostanzialmente gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta dall'aggregazione che possedevano in precedenza.
16. La condivisione dei rischi e dei benefici dell'entità sorta dall'aggregazione diminuisce e la possibilità che un acquirente sia identificato aumenta quando:
 - (a) la sostanziale equivalenza dei fair value (valore equo) delle imprese che partecipano alla combinazione si riduce e la percentuale di azioni ordinarie con diritto di voto scambiate diminuisce;
 - (b) accordi finanziari forniscono un vantaggio relativo a un gruppo di azionisti rispetto agli altri. Tali accordi possono entrare in vigore sia prima sia dopo l'aggregazione; e
 - (c) la quota del patrimonio netto dell'entità risultante spettante a una parte dipende dall'andamento dell'attività da essa precedentemente controllata successivamente all'aggregazione.

ACQUISIZIONI*Contabilizzazione delle acquisizioni*

17. ***Un'aggregazione di imprese classificata come acquisizione deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell'acquisto (purchase method) come esposto nei principi contenuti nei paragrafi da 19 a 76.***
18. L'utilizzo del metodo dell'acquisto si traduce nel contabilizzare l'acquisizione di un'impresa in modo analogo all'acquisto di altri beni. Ciò è corretto poiché un'acquisizione implica un'operazione nella quale si verificano il trasferimento di beni, il sostenimento di passività o l'emissione di capitale in cambio del controllo dell'attivo netto e della gestione di un'altra impresa. Il metodo dell'acquisto utilizza il costo come base per la rilevazione dell'acquisizione e, per la determinazione del costo, esso si basa sull'operazione di scambio sottostante all'acquisizione.

*Data di acquisizione*19. ***Dalla data di acquisizione l'acquirente deve:***

- (a) ***includere nel conto economico i risultati della gestione della acquisita; e***
- (b) ***rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili della acquisita e l'eventuale avviamento, anche negativo, derivante dall'acquisizione.***

20. La data di acquisizione è la data in cui il controllo dei beni e della gestione della società acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente e in cui inizia l'applicazione del metodo dell'acquisto. I risultati della gestione di un'attività acquisita devono essere inclusi nel bilancio dell'acquirente a partire dalla data di acquisizione, che è la data in cui il controllo della società acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente. In concreto, la data di acquisizione è la data a partire dalla quale l'acquirente ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa in modo da ottenere benefici dalle sue attività. Non si ritiene che il controllo sia stato trasferito all'acquirente fino a che non siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per tutelare gli interessi delle parti coinvolte. Tuttavia, ciò non comporta che un'operazione sia stata conclusa, o formalmente perfezionata, affinché il controllo passi effettivamente all'acquirente. Nell'accertare se il controllo è stato effettivamente trasferito, deve essere considerato il contenuto sostanziale dell'acquisizione.

Costo di acquisizione

21. ***Un'acquisizione deve essere contabilizzata al costo, ovvero per un ammontare pari alle disponibilità liquide o mezzi equivalenti pagato o il fair value (valore equo), alla data dello scambio, del corrispettivo di acquisto pagato dall'acquirente in cambio del controllo sui beni dell'altra impresa, oltre a ogni costo direttamente imputabile all'acquisizione⁽²⁾.***

22. Quando un'acquisizione comporta più di un'operazione di scambio il costo dell'acquisizione è rappresentato dal costo complessivo delle singole operazioni. Quando un'acquisizione viene realizzata in più fasi è importante la distinzione tra la data di acquisizione e la data dell'operazione di scambio. Mentre la contabilizzazione dell'acquisizione ha inizio a partire dalla data di acquisizione, le informazioni sul costo e sul fair value (valore equo) utilizzate sono determinate con riferimento alla data di ciascuna operazione di scambio.

23. Le attività monetarie pagate e le passività sostenute sono misurate ai loro fair value (valore equo) alla data dell'operazione di scambio. Quando il pagamento del corrispettivo di acquisto è differito, il costo dell'acquisizione è pari al valore attuale del corrispettivo, considerando eventuali incentivi o sconti che è probabile rientrino nel pagamento, e non il valore nominale di quanto dovuto.

24. Nella determinazione del costo dell'acquisizione, i titoli mobiliari negoziabili emessi dall'acquirente sono misurati al loro fair value (valore equo) che è pari al loro prezzo di mercato alla data dell'operazione di scambio, a condizione che fluttuazioni anomale o l'esiguità del mercato non rendano il prezzo di mercato un indice inattendibile. Quando il prezzo di mercato, a una data particolare, non rappresenta un indice attendibile è necessario prendere in considerazione i movimenti dei prezzi durante un ragionevole periodo di tempo, prima e dopo l'annuncio delle condizioni di acquisizione. Quando il mercato è inattendibile, o non esistono quotazioni, il fair value (valore equo) dei titoli emessi dall'acquirente è stimato con riferimento alla loro partecipazione proporzionale al fair value (valore equo) dell'impresa acquirente o con riferimento alla loro partecipazione proporzionale al fair value (valore equo) dell'impresa acquisita, utilizzando quello più chiaramente evidente. Anche il corrispettivo d'acquisto pagato in contanti ai soci della società acquisita, in

(²) Si veda anche l'Interpretazione SIC-28: Aggregazioni di imprese — «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.

N. 22

alternativa ai titoli, può fornire una evidenza del fair value (valore equo) complessivo pagato. Tutti gli aspetti dell'acquisizione, compresi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni, devono essere presi in considerazione e possono essere impiegate valutazioni indipendenti come supporto alla determinazione del fair value (valore equo) dei titoli emessi.

25. Oltre al corrispettivo d'acquisto, l'acquirente può sostenere costi diretti relativi all'acquisizione. Questi comprendono i costi di registrazione ed emissione di titoli azionari e compensi professionali pagati a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti utilizzati per realizzare l'acquisizione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un reparto acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica acquisizione, non possono essere inclusi nel costo dell'acquisizione ma devono essere rilevati come costo quando essi sono sostenuti.

Rilevazione di attività e di passività identificabili

26. ***Devono essere considerate attività e passività identificabili acquisite da rilevarsi secondo quanto previsto dal paragrafo 19 quelle attività e passività dell'impresa acquisita che già esistevano alla data di acquisizione compresa qualsiasi passività rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Queste devono essere rilevate distintamente alla data di acquisizione se, e solo se:***

(a) ***è probabile che i benefici economici futuri connessi affluiranno all'acquirente o che le risorse che contengono benefici economici defluiranno dall'acquirente; e***

(b) ***è disponibile una valutazione attendibile del loro costo o del loro fair value (valore equo).***

27. Le attività e le passività acquisite che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 sono descritte nel presente Principio come attività e passività identificabili. Nella misura in cui le attività e le passività acquisite non soddisfano questi criteri di rilevazione si determina un effetto sul valore dell'avviamento positivo o negativo derivante dall'acquisizione, poiché l'avviamento positivo o negativo è pari al costo residuo di acquisizione dopo la rilevazione contabile delle attività e delle passività identificabili.

28. Le attività e le passività identificabili delle quali l'acquirente ottiene il controllo possono comprendere attività e passività che non erano state precedentemente rilevate nel bilancio della società acquisita. Ciò può accadere perché esse, prima dell'acquisizione, non avevano i requisiti per la rilevazione. È il caso, per esempio, di quando un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali della società acquisita può essere rilevato come un'attività identificabile per il fatto che l'acquirente genera sufficienti redditi imponibili.

29. ***Subordinatamente alle condizioni previste dal paragrafo 31, non devono essere rilevate passività alla data di acquisizione se queste derivano da progetti od operazioni dell'acquirente. Non devono inoltre essere rilevate passività per tener conto di perdite o altri costi che si prevede debbano verificarsi in futuro a seguito dell'acquisizione, sia se riferibili all'acquirente sia all'acquisita.***

30. Le passività di cui al paragrafo 29 non sono ritenute passività dell'acquisita alla data di acquisizione. Di conseguenza, queste non vengono considerate nella allocazione del costo di acquisizione. Tuttavia il presente Principio contiene una specifica eccezione a questo principio generale. Tale eccezione si applica nel caso in cui l'acquirente abbia sviluppato dei programmi riguardo all'attività dell'acquisita e, come diretta conseguenza dell'acquisizione, si origina un'obbligazione. Considerato che questi programmi sono parte integrante del piano di acquisizione dell'acquirente, il presente Principio richiede che l'impresa rilevi un accantonamento per i conseguenti costi (vedere paragrafo 31). Per l'applicazione di questo Principio, le attività e le passività identificabili acquisite comprendono gli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Questo prevede rigide condizioni tese ad assicurare che i programmi costituivano parte integrante dell'acquisizione e che entro breve termine — entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente — l'acquirente abbia sviluppato i programmi in maniera tale da richiedere all'impresa di rilevare un accantonamento per ristrutturazione così come previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Il Principio citato richiede che l'impresa storni tali accantonamenti se il programma non è attuato nella maniera prevista o entro i termini originariamente preventivati (vedere paragrafo 75) e che fornisca informazioni su tali accantonamenti (vedere paragrafo 92).

31. *Alla data dell'acquisizione, l'acquirente deve rilevare un accantonamento che non era una passività dell'acquisita a tale data se, e solo se, l'acquirente:*
- (a) *ha sviluppato alla data dell'acquisizione, o prima, i principali aspetti di un piano indirizzato a cessare o ridurre le attività dell'acquisita e che si riferisca a:*
 - (i) *indennizzare i dipendenti dell'acquisita per la cessazione del rapporto lavorativo;*
 - (ii) *la chiusura di impianti dell'acquisita;*
 - (iii) *l'eliminazione di linee di prodotto dell'acquisita; o*
 - (iv) *risolvere i contratti dell'acquisita che sono divenuti onerosi poiché, alla data dell'acquisizione, o prima, l'acquirente ha comunicato ai terzi coinvolti che il contratto sarà risolto;*
 - (b) *ha fatto sorgere nelle persone interessate una valida aspettativa che l'impresa realizzerà il piano perché, alla data di acquisizione, o prima, ne ha già comunicato gli aspetti principali; e*
 - (c) *ha sviluppato, entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente, tali aspetti principali in un analitico piano formale che identifichi almeno:*
 - (i) *l'attività o la parte di attività interessata;*
 - (ii) *le principali localizzazioni interessate;*
 - (iii) *la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;*
 - (iv) *le spese che dovranno essere sostenute; e*
 - (v) *quando verrà realizzato il piano.*

Eventuali accantonamenti rilevati secondo quanto previsto da questo paragrafo devono riguardare solo i costi delle voci elencate al precedente punto da (i) a (iv).

Ripartizione del costo di acquisizione

Trattamento contabile di riferimento

32. *I valori delle attività e delle passività identificabili rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 26 devono essere determinati sulla base del valore complessivo:*
- (a) *del fair value (valore equo), alla data della compravendita, delle attività e delle passività identificabili acquisite, in misura proporzionale alla partecipazione dell'acquirente ottenuta dalla compravendita;*
e
 - (b) *della parte proporzionale di pertinenza di terzi dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione delle attività e passività identificabili della controllata.*

L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio.

33. Il costo di un'acquisizione deve essere attribuito alle attività e alle passività identificabili rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 con riferimento ai loro fair value (valore equo) alla data della compravendita. Tuttavia, il costo dell'acquisizione riguarda solo la quota parte delle attività e delle passività identificabili acquisita dall'acquirente. Di conseguenza, quando un acquirente non acquista la totalità delle azioni dell'altra impresa, la quota di pertinenza di terzi risultante deve essere riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza di terzi da essi detenuta sulla base dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione per le attività nette identificabili della controllata. Ciò perché la quota proporzionale di pertinenza di terzi non è stata oggetto dell'operazione di compravendita.

N. 22

Trattamento contabile alternativo consentito

34. ***Le attività e le passività rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 devono essere determinate ai loro fair value (valore equo) come risultano alla data dell'acquisizione. L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio. L'eventuale quota di pertinenza di terzi deve essere riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza di terzi dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26.***
35. Con questo metodo, le attività nette identificabili delle quali l'acquirente ha ottenuto il controllo sono iscritte ai loro fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che l'acquirente abbia acquisito tutto o solo una parte del capitale dell'altra impresa o abbia acquistato direttamente le attività. Di conseguenza, l'eventuale quota di pertinenza di terzi è riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza dei terzi dei fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della controllata.

Acquisti successivi di quote

36. Un'acquisizione può comprendere più di un'operazione di compravendita, per esempio quando essa è realizzata per stadi con acquisti successivi in borsa. Quando ciò accade, ciascuna operazione significativa è trattata separatamente al fine di determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite e di determinare il valore dell'eventuale avviamento positivo o negativo di quell'operazione. Questo comporta confronti del costo dei singoli investimenti effettuati con la relativa percentuale spettante all'acquirente dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite in ciascuna fase significativa.
37. Quando un'acquisizione è realizzata con acquisti successivi, i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili possono variare alla data di ogni operazione di compravendita. Se tutte le attività e le passività identificabili relative all'acquisizione sono rieste ai fair value (valore equo) al momento degli acquisti successivi, l'eventuale rettifica relativa alla quota precedentemente posseduta dall'acquirente rappresenta una rivalutazione e deve essere contabilizzata come tale.
38. Prima di essere qualificata come acquisizione, un'operazione può essere qualificata come partecipazione in una collegata ed essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate. In questo caso, la determinazione dei fair value (valore equo) per le attività e le passività identificabili acquisite e la rilevazione dell'avviamento positivo o negativo avviene, convenzionalmente, a partire dalla data di applicazione del metodo del patrimonio netto. Se la partecipazione non aveva in precedenza i requisiti affinché la società partecipata fosse qualificata come una collegata, i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili devono essere determinati alla data di ogni acquisto significativo e l'avviamento positivo o negativo deve essere rilevato a partire dalla data di acquisizione.

Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite

39. Le indicazioni generali per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite sono le seguenti:
- (a) i titoli negoziabili devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;
 - (b) i titoli non negoziabili devono essere valutati a valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di titoli comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;
 - (c) i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati a un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso. Tuttavia, l'attualizzazione non è richiesta per i crediti a breve termine quando la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale non è rilevante;

- (d) rimanenze:
- (i) i prodotti finiti e le merci devono essere valutati ai prezzi di vendita al netto dell'importo complessivo di costi di vendita e un margine ragionevole attribuibile allo sforzo di vendita dell'acquirente basato sul margine per prodotti finiti e merci simili;
 - (ii) i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati al prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto dell'importo complessivo di costi di completamento, costi di vendita e un margine ragionevole riferibile al completamento e alla vendita, basata sul profitto di prodotti finiti analoghi;
e
 - (iii) le materie prime devono essere valutate al costo corrente di sostituzione;
- (e) i terreni e i fabbricati devono essere valutati al loro valore di mercato;
- (f) gli impianti e i macchinari devono essere valutati al loro valore di mercato, normalmente determinato sulla base di una perizia. Quando il valore di mercato non è disponibile a causa della natura specialistica degli impianti e dei macchinari, o perché i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un'azienda in esercizio, essi devono essere valutati al loro costo di sostituzione ammortizzato;
- (g) attività immateriali, così come definite dallo IAS 38, Attività immateriali, devono essere valutate al fair value (valore equo) determinato:
- (i) con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38; e
 - (ii) se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare l'importo che l'impresa avrebbe pagato per l'attività in un'operazione tra controparti indipendenti, consapevoli e interessate, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriori indicazioni sulla determinazione del fair value (valore equo) di una attività immateriale acquisita attraverso aggregazione di imprese);
- (h) i beni relativi a benefici per i dipendenti o gli impegni assunti per piani a benefici definiti devono essere valutati al valore attuale degli impegni assunti dedotto il fair value (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, può essere rilevata un'attività solamente nella misura in cui è probabile che essa sarà disponibile per l'impresa sotto forma di restituzioni da parte del piano o di una riduzione di contributi futuri;
- (i) le attività e le passività fiscali devono essere valutate per l'ammontare del beneficio fiscale che deriva dalle perdite fiscali o dalle imposte dovute per l'utile o la perdita, determinate nella prospettiva del soggetto o del gruppo risultante dall'acquisizione. L'attività o la passività fiscale deve essere determinata dopo aver accantonato l'effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore delle attività e delle passività identificabili ai loro valori correnti e non può essere scontata. Le attività fiscali comprendono qualsiasi attività fiscale differita dell'acquirente che non sia stata rilevata prima dell'aggregazione ma che, come conseguenza dell'aggregazione, soddisfi ora i requisiti di rilevazione dello IAS 12, Imposte sul reddito;
- (j) i debiti e gli effetti a breve, i debiti a lungo termine, le altre passività, gli accantonamenti e le altre indennità pagabili devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere corrisposti per estinguere la passività relativa sulla base di tassi di interesse correnti appropriati. Non è richiesta l'attualizzazione, tuttavia, per passività a breve termine quando la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è rilevante;
- (k) i contratti onerosi e le altre passività identificabili dell'acquisita devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere pagati per estinguere l'impegno assunto a tassi di interesse correnti appropriati;
- (l) accantonamenti per la cessazione o per la riduzione delle attività dell'acquisita che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 31, per un ammontare determinato in base allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Alcune delle indicazioni precedenti presuppongono che i fair value (valore equo) siano determinati sulla base di un'attualizzazione. Quando le indicazioni fornite non fanno espresso riferimento all'uso dell'attualizzazione, essa può essere utilizzata o meno per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili.

N. 22

40. ***Se il fair value (valore equo) di un'attività immateriale non può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo (come definito nello IAS 38, Attività immateriali), l'importo rilevato per quella specifica attività alla data dell'acquisizione deve essere limitato a un importo che non crea o incrementa l'avviamento negativo che origina dall'acquisizione (vedere paragrafo 59).***

Avviamento derivante da acquisizioni

Rilevazione e valutazione

41. ***L'eventuale eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite alla data dell'operazione di compravendita deve essere esposta come avviamento e rilevata come attività.***
42. L'avviamento derivante dall'acquisizione rappresenta un pagamento fatto dall'acquirente in previsione di futuri benefici economici. I futuri benefici economici possono risultare dalla sinergia tra i beni identificabili acquisiti o da beni che, individualmente, non hanno i requisiti per essere rilevati nel bilancio ma per i quali l'acquirente è disposto a corrispondere un prezzo nell'acquisizione.
43. ***L'avviamento deve essere iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata.***

Ammortamento

44. ***L'avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente nell'arco della sua vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la migliore stima del periodo nel corso del quale si prevede che l'impresa percepirà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile dell'avviamento non superi i venti anni dalla sua iniziale rilevazione.***
45. ***Il metodo d'ammortamento utilizzato deve riflettere il modo in cui si prevede che i benefici economici futuri derivanti dall'avviamento si esauriranno. Deve essere adottato il metodo a quote costanti sempre che non si dimostri che, nel caso di specie, un altro metodo sia più appropriato.***
46. ***La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata come un costo.***
47. Con il passare del tempo, l'avviamento diminuisce, in conseguenza del fatto che il suo potenziale utilizzo sta diminuendo. In alcuni casi può apparire che il valore dell'avviamento non diminuisca nel tempo. Ciò perché la capacità di produrre benefici economici acquisita inizialmente è progressivamente sostituita dalla capacità di produrre benefici economici risultante da successivi accrescimenti dell'avviamento. In altre parole, l'avviamento acquisito viene progressivamente sostituito dall'avviamento generato internamente. Lo IAS 38, Attività immateriali, vieta l'iscrizione dell'avviamento generato internamente. Perciò è corretto che l'avviamento sia ammortizzato sistematicamente sulla base della migliore stima della sua vita utile.
48. È necessario tenere in considerazione molti fattori nella stima della vita utile dell'avviamento tra cui:
- (a) la natura e la prevedibile vita economica dell'attività acquisita;
 - (b) la stabilità e la prevedibile vita economica del settore cui l'avviamento fa riferimento;
 - (c) le informazioni pubbliche sulle caratteristiche dell'avviamento in settori o imprese simili e i cicli di vita caratteristici di attività simili;
 - (d) gli effetti dell'obsolescenza del prodotto, delle variazioni nella domanda e di altri fattori economici sull'attività acquisita;

- (e) le aspettative sulla permanenza in servizio di dipendenti o di gruppi di dipendenti fondamentali e se l'attività acquisita possa essere efficientemente gestita da un altro gruppo dirigente;
 - (f) il livello delle spese di manutenzione o il livello di fondi necessari per ottenere benefici economici futuri attesi dall'attività acquisita e la capacità e l'intenzione della società di raggiungere tale livello;
 - (g) le strategie previste da parte dei concorrenti, attuali o potenziali; e
 - (h) il periodo in cui viene esercitato controllo sull'attività acquisita e le clausole legali o contrattuali che influenzano la durata della vita utile dell'attività.
49. Poiché l'avviamento rappresenta, tra le altre cose, i benefici economici derivanti da sinergie o da beni che non possono essere rilevati distintamente, è difficile stimare la sua vita utile. Le stime della sua vita utile divengono meno attendibili con il prolungarsi della stessa. La presunzione del presente Principio è che l'avviamento non ha, di norma, una vita utile superiore ai venti anni dalla data della sua iniziale rilevazione.
50. In rare circostanze, vi può essere una convincente indicazione che la vita utile dell'avviamento sarà uno specifico periodo superiore ai venti anni. Sebbene sia difficile trovare esempi, ciò si può verificare quando l'avviamento sia così chiaramente collegato a un'attività identificabile o a un gruppo di attività identificabili che si può ragionevolmente ritenere che l'acquirente fruirà di benefici lungo il corso della vita utile dell'attività o del gruppo delle attività identificabili. In queste circostanze, la presunzione che la vita utile dell'avviamento non supererà i venti anni è superata e l'impresa:
- (a) ammortizzerà l'avviamento lungo il corso della migliore stima della vita utile;
 - (b) stimerà il valore recuperabile dell'avviamento almeno una volta l'anno al fine di identificare eventuali perdite durevoli di valore (vedere paragrafo 56); e
 - (c) indicherà le ragioni per cui la presunzione è superata e i fattori (o fattore) che hanno svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell'avviamento (vedere paragrafo 88 (b)).
51. La vita utile dell'avviamento è sempre limitata nel tempo. L'incertezza connessa alla stima della vita utile dell'avviamento giustifica l'utilizzo di criteri prudenziali, ma non giustifica una stima della vita utile che risulti irrealisticamente corta.
52. Raramente, se non mai, vi sarà una convincente indicazione che giustifichi un metodo di ammortamento diverso da quello a quote costanti, specialmente qualora il metodo alternativo determini la creazione di un fondo ammortamento inferiore a quello derivante dall'ammortamento a quote costanti. Il metodo di ammortamento deve essere applicato costantemente da esercizio a esercizio a meno che vi sia un cambiamento nella manifestazione prevista dei benefici economici derivanti dall'avviamento.
53. Al momento della contabilizzazione di un'acquisizione, è possibile che, a causa di alcune situazioni, l'avviamento derivante dall'acquisizione non rifletta i benefici economici futuri che ci si attende affluiscono all'acquirente. Per esempio, questo potrebbe avvenire quando, dal momento della negoziazione del corrispettivo d'acquisto, si fosse verificata una diminuzione nei flussi finanziari attesi dalle attività nette identificabili acquisite. In tale situazione, l'impresa verifica se l'avviamento ha subito una riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e contabilizza in relazione a ciò l'eventuale perdita durevole di valore verificatasi.
54. ***Il periodo d'ammortamento e il metodo d'ammortamento devono essere rivisti almeno alla fine di ogni esercizio. Se la vita utile attesa dell'avviamento risulta significativamente diversa dalle stime effettuate in precedenza, il periodo d'ammortamento deve essere conseguentemente corretto. Se vi è stato un significativo cambiamento nella manifestazione attesa dei benefici economici derivanti dall'avviamento, il metodo deve essere cambiato al fine di riflettere il cambiamento. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stime contabili così come previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, attraverso la rettifica delle quote d'ammortamento dell'esercizio corrente e di quelli futuri.***

N. 22

Recuperabilità del valore contabile — Perdite durevoli di valore

55. Per determinare se l'avviamento ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Lo IAS 36 spiega come l'impresa debba riesaminare il valore contabile delle proprie attività, come determinare il valore recuperabile di un'attività e quando rilevare una perdita durevole o un ripristino di valore.
56. ***Oltre a seguire le disposizioni incluse nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l'impresa deve, almeno alla fine di ogni esercizio, stimare in conformità alle disposizioni contenute nello IAS 36, il valore recuperabile di un avviamento ammortizzato su un arco temporale che superi i venti anni dalla iniziale rilevazione, anche se non vi è alcuna indicazione che si sia verificata una perdita durevole di valore.***
57. Talvolta è difficile stabilire se l'avviamento abbia subito una perdita durevole di valore, in particolar modo quando per lo stesso sia stata stimata una vita utile lunga. In conseguenza di ciò, il presente Principio richiede che il valore recuperabile dell'avviamento, se la vita utile supera i venti anni dall'iniziale rilevazione in bilancio, sia soggetta a verifica, almeno annuale.
58. La disposizione riguardante la verifica annuale sulla perdita durevole di valore dell'avviamento si applica ogniqualvolta la complessiva vita utile stimata dell'avviamento supera i venti anni dalla sua iniziale rilevazione in bilancio. Perciò, se la vita utile dell'avviamento, alla data dell'iniziale rilevazione in bilancio, era originariamente stimata inferiore ai venti anni ma è stata successivamente prolungata superando i venti anni, l'impresa applica la verifica della riduzione durevole di valore richiesta dal paragrafo 56 e fornisce l'informativa richiesta dal paragrafo 88 (b).

Avviamento negativo derivante da acquisizioni

Rilevazione e valutazione

59. ***L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo.***
60. L'esistenza dell'avviamento negativo può essere indice del fatto che attività identificabili sono state sovrastimate e che passività identificabili sono state omesse oppure sottostimate. È importante appurare che non si verifichi tale situazione prima che l'avviamento negativo sia rilevato.
61. ***Nella misura in cui l'avviamento negativo fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, ma che non rappresentano passività identificabili alla data di acquisizione (vedere paragrafo 26), tale porzione di avviamento negativo deve essere rilevata come un provento nel conto economico quando le perdite e i costi futuri sono rilevati. Se queste perdite e costi futuri identificabili non sono rilevati nell'esercizio previsto, l'avviamento negativo deve essere trattato contabilmente secondo quanto previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b).***
62. ***Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento a perdite e costi futuri attesi identificabili che possono essere quantificati attendibilmente alla data di acquisizione, l'avviamento negativo deve essere rilevato come un provento nel conto economico come segue:***
- (a) ***l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere rilevato come un provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite ammortizzabili; e***
- (b) ***l'importo dell'avviamento negativo che eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere immediatamente rilevato come un provento.***
63. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono stati identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, l'avviamento negativo costituisce un provento che è rilevato a conto economico quando i benefici economici contenuti nelle attività identificabili ammortizzabili sono utilizzati. Nel caso di attività monetarie, il provento è immediatamente rilevato a conto economico.

Esposizione in bilancio

64. ***L'avviamento negativo deve essere esposto come posta negativa tra le attività dell'impresa che redige il bilancio, nello stesso raggruppamento di stato patrimoniale utilizzato per l'avviamento positivo.***

Rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a eventi successivi

65. ***Quando il contratto d'acquisizione prevede rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a uno o più eventi successivi e se le rettifiche sono probabili e il loro ammontare può essere valutato attendibilmente, esse devono essere incluse nel costo dell'acquisizione con riferimento alla data dell'acquisizione.***
66. I contratti d'acquisizione possono prevedere rettifiche al corrispettivo di acquisto alla luce di uno o più eventi successivi. Le rettifiche possono essere riferite al mantenimento o al raggiungimento di un livello determinato di redditività negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato dei titoli emessi come parte del corrispettivo di acquisto.
67. Al momento della contabilizzazione iniziale di un'acquisizione è, di solito, possibile stimare l'ammontare delle eventuali rettifiche al corrispettivo di acquisto, anche se esistono alcune incertezze, senza compromettere l'attendibilità dell'informazione. Se gli eventi successivi non si verificano, o se la stima deve essere rivista, il costo dell'acquisizione è rettificato con un conseguente effetto sull'avviamento positivo o negativo, a seconda del caso.

Successive variazioni nel costo dell'acquisizione

68. ***Il costo dell'acquisizione deve essere rettificato quando un'incertezza che influisce sull'ammontare del corrispettivo di acquisto si risolve successivamente alla data dell'acquisizione, cosicché il suo pagamento è probabile e ne può essere effettuata una stima attendibile.***
69. Le condizioni dell'acquisizione possono prevedere una rettifica del corrispettivo di acquisto se i risultati della gestione della società acquisita superano o non raggiungono, dopo l'acquisizione, un livello concordato. Quando la rettifica successiva diviene probabile, e ne può essere fatta una stima attendibile, l'acquirente deve trattare contabilmente il corrispettivo aggiuntivo come una rettifica al costo di acquisizione, con un effetto conseguente sull'avviamento positivo o negativo, a seconda del caso.
70. In certe situazioni, all'acquirente può essere richiesto di effettuare pagamenti successivi a favore del venditore come compensazione per una riduzione del valore del corrispettivo di acquisto. Questo accade quando l'acquirente ha garantito il prezzo di mercato dei titoli azionari o obbligazionari emessi come corrispettivo e deve procedere a un'ulteriore emissione allo scopo di reintegrare il costo di acquisizione originariamente stabilito. In tali casi, non c'è incremento nel costo di acquisizione e, di conseguenza, nessuna rettifica all'avviamento positivo o negativo. Invece, l'incremento nei titoli azionari e obbligazionari emessi rappresenta una riduzione del sovrapprezzo o un incremento dello sconto dell'emissione iniziale.

Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili ⁽³⁾

71. ***Le attività e le passività identificabili che sono acquisite ma che non soddisfano i requisiti del paragrafo 26 per una rilevazione distinta nel momento della contabilizzazione iniziale devono essere rilevate successivamente se e quando soddisfano tali requisiti. I valori iscritti per le attività e per le passività identificabili acquisite devono essere rettificati quando, successivamente all'acquisizione, sono disponibili ulteriori conoscenze che facilitano la stima dei valori attribuiti alle attività e passività identificabili quando l'acquisizione fu contabilizzata inizialmente. Anche il valore assegnato all'avviamento positivo o negativo deve essere rettificato quando necessario, nella misura in cui:***
- (a) ***la rettifica non incrementi il valore contabile dell'avviamento oltre il suo valore recuperabile, come definito nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e***

⁽³⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-22: Aggregazioni — Rettifiche successive apportate ai fair value e all'avviamento inizialmente iscritti.

N. 22

- (b) *tale rettifica è effettuata entro la fine del primo periodo amministrativo che inizia dopo quello dell'acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile secondo quanto previsto dal paragrafo 31, nel qual caso valgono i termini di cui al paragrafo 31 (c));*

altrimenti le rettifiche alle attività e passività identificabili devono essere rilevate come provento o come onere.

72. Le attività e le passività identificabili di un'impresa acquisita possono non essere state rilevate al momento dell'acquisizione perché non soddisfacevano i requisiti per la rilevazione delle attività e passività identificabili o perché l'acquirente era ignaro della loro esistenza. Analogamente, i fair value (valore equo) assegnati alla data dell'acquisizione alle attività e alle passività identificabili acquistate possono dover essere rettificati se ulteriori conoscenze divenute disponibili facilitano la stima del valore delle attività e delle passività identificabili al momento dell'acquisizione. Quando vengono rilevate le attività e le passività identificabili, o i valori contabili sono rettificati, dopo il termine del primo periodo amministrativo annuale (escludendo periodi intermedi) iniziato dopo l'acquisizione, deve essere rilevato un provento o un onere anziché una rettifica all'avviamento positivo o negativo. Questo limite temporale, arbitrario nella sua durata, impedisce che l'avviamento, positivo o negativo, possa essere riesaminato e rettificato senza limiti di tempo.
73. Secondo quanto previsto dal paragrafo 71, il valore contabile dell'avviamento (o dell'avviamento negativo) è rettificato se, per esempio, prima della fine del primo periodo amministrativo annuale che ha inizio dopo l'acquisizione vi è una perdita durevole di valore di un'attività identificabile acquisita e la perdita durevole di valore non è dovuta a specifici eventi o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell'acquisizione.
74. Quando, successivamente all'acquisizione, ma entro la fine del primo periodo amministrativo successivo a quello dell'acquisizione, l'acquirente viene a conoscenza dell'esistenza di una passività che già esisteva alla data dell'acquisizione o di una perdita durevole di valore che non è dovuta a eventi specifici o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell'acquisizione, l'avviamento non è aumentato oltre al suo valore di realizzo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36.
75. *Se sono stati rilevati accantonamenti per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita secondo quanto previsto dal paragrafo 31, tali accantonamenti devono essere stornati se, e solo se:*
- (a) *il deflusso di benefici economici non è più probabile; o*
- (b) *il piano formale analitico non è attuato:*
- (i) *nel modo esposto nel piano formale analitico; o*
- (ii) *entro il tempo stabilito nel piano formale analitico.*

Tale storno deve essere effettuato come una rettifica dell'avviamento positivo o dell'avviamento negativo (e della quota di pertinenza dei terzi, se appropriata), in modo da non rilevare con riferimento a ciò alcun provento o costo. Il valore rettificato dell'avviamento positivo deve essere ammortizzato in maniera prospettica lungo il corso della vita utile residua. L'ammontare rettificato dell'avviamento negativo deve essere trattato come previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b).

76. Nessuna rettifica successiva è normalmente necessaria con riferimento agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31, poiché il piano formale analitico deve identificare le spese che saranno intraprese. Se le spese non si sono verificate nel periodo previsto, o si prevede che non si verificheranno più, è necessario rettificare l'accantonamento per la cessazione o per la riduzione delle attività dell'acquisita, con una corrispondente rettifica del valore dell'avviamento positivo o negativo (e della quota di pertinenza di terzi, se appropriato). Se, successivamente, vi è un'obbligazione che lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali richiede di rilevare, l'impresa rileva un corrispondente costo.

UNIONI DI IMPRESE

Contabilizzazione delle unioni di imprese

77. *Una unione di imprese deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili (pooling of interests) esposto nei paragrafi 78, 79 e 82.*

78. ***Nell'applicare il metodo dell'aggregazione dei valori contabili le voci del bilancio delle imprese partecipanti all'aggregazione, per l'esercizio nel quale è avvenuta l'aggregazione e per gli eventuali esercizi comparativi presentati, devono essere incluse nel bilancio delle imprese risultanti dall'aggregazione come se questa fosse avvenuta all'inizio del primo esercizio presentato. Il bilancio di un'impresa non può includere una unione di imprese della quale l'impresa è parte se la data della unione è successiva alla data del più recente stato patrimoniale incluso nel bilancio.***
79. ***L'eventuale differenza tra l'ammontare del capitale emesso sommato all'eventuale ulteriore corrispettivo sotto forma di disponibilità liquide o di altre attività e il valore contabilizzato per il capitale acquisito deve essere imputata a patrimonio netto.***
80. L'elemento essenziale di una unione di imprese si individua nell'assenza di un'acquisizione e nella continuazione nella condivisione dei rischi e dei benefici che esistevano precedentemente all'aggregazione. Secondo il metodo dell'aggregazione dei valori tale fattispecie è rilevata contabilizzando le imprese aggregate come se le distinte attività continuassero come in precedenza, benché esse ora siano possedute e condotte in comune. Di conseguenza, devono essere apportate solo variazioni minime nell'aggregare i singoli bilanci.
81. Dal momento in cui un'unione di imprese si concretizza in un unico soggetto risultante dall'aggregazione, esso deve utilizzare un unico insieme di principi contabili. Perciò, il soggetto risultante dall'aggregazione deve rilevare le attività, le passività e il patrimonio netto delle imprese che partecipano all'aggregazione ai loro valori contabili esistenti rettificati solo a seguito dell'uniformazione dei principi contabili delle imprese partecipanti all'aggregazione e applicando quei principi a tutti gli esercizi presentati. Non si ha rilevazione di nessun nuovo avviamento positivo o negativo. Analogamente, nella redazione del bilancio del soggetto risultante dall'aggregazione devono essere eliminati gli effetti di tutte le operazioni tra le imprese partecipanti all'aggregazione, intervenute sia precedentemente sia successivamente all'aggregazione.
82. ***I costi sostenuti in relazione all'unione di imprese devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono stati sostenuti.***
83. I costi sostenuti in relazione all'unione di imprese comprendono le imposte di registro, i costi per fornire informazioni agli azionisti, i compensi per intermediazioni e consulenze e gli stipendi e gli altri costi relativi a prestazioni di dipendenti sostenuti nella realizzazione dell'aggregazione. Essi devono comprendere anche eventuali costi o perdite sostenuti al fine di integrare le gestioni delle attività precedentemente distinte.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE COMUNQUE DEFINITE

Imposte sul reddito

84. In alcuni Paesi, il trattamento contabile di un'aggregazione può differire da quello applicato in conformità alle rispettive legislazioni tributarie. Qualsiasi passività o attività fiscale differita che ne deriva è rilevata secondo quanto disposto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
85. Il beneficio potenziale derivante dal riporto a nuovo delle perdite, o altre attività fiscali differite di un'impresa acquisita, che non sia stato rilevato dall'acquirente al momento dell'acquisizione come attività identificabile, può essere realizzato successivamente. Quando ciò accade, l'acquirente deve rilevare il beneficio come provento secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito. Inoltre, l'acquirente:
- (a) deve adeguare il valore contabile lordo dell'avviamento e il fondo ammortamento relativo agli importi che sarebbero stati rilevati se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come un'attività identificabile al momento dell'aggregazione di imprese; e
 - (b) deve rilevare la riduzione del valore contabile netto dell'avviamento come costo.

Comunque, questa procedura non deve generare avviamento negativo, né incrementare il valore contabile dell'avviamento negativo.

N. 22

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

86. *Per tutte le aggregazioni di imprese, devono essere fornite le seguenti informazioni nel bilancio dell'esercizio nel quale l'aggregazione ha avuto luogo:*
- (a) *le denominazioni e la descrizione delle imprese partecipanti all'aggregazione;*
 - (b) *il criterio di contabilizzazione dell'aggregazione;*
 - (c) *la data di efficacia dell'aggregazione a fini contabili; e*
 - (d) *eventuali attività operative, derivanti dall'aggregazione di imprese, che l'impresa ha deciso di dismettere.*
87. *Per un'aggregazione di imprese che costituisce un'acquisizione, devono essere fornite, nel bilancio dell'esercizio durante il quale l'acquisizione ha avuto luogo, le seguenti ulteriori indicazioni:*
- (a) *la percentuale delle azioni con diritto di voto acquisite; e*
 - (b) *il costo di acquisizione e una descrizione del corrispettivo di acquisto pagato o di quello dovuto a certe condizioni.*
88. *Il bilancio con riferimento all'avviamento deve indicare:*
- (a) *il periodo (periodi) d'ammortamento utilizzato;*
 - (b) *se l'avviamento è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent'anni, le ragioni per cui viene superata la presunzione che la vita utile dell'avviamento non possa superare i vent'anni dalla sua iniziale rilevazione. Nel fornire tali motivazioni, l'impresa deve descrivere il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nella determinazione della vita utile dell'avviamento;*
 - (c) *se l'avviamento positivo o negativo non è ammortizzato a quote costanti, il criterio utilizzato e i motivi per cui quel criterio è più adatto del criterio a quote costanti;*
 - (d) *la voce (voci) di conto economico in cui viene incluso l'ammortamento dell'avviamento; e*
 - (e) *una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:*
 - (i) *l'ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), all'inizio dell'esercizio;*
 - (ii) *gli incrementi dell'avviamento rilevati nel corso dell'esercizio;*
 - (iii) *eventuali rettifiche derivanti da successive identificazioni o variazioni nel valore di attività e passività identificabili;*
 - (iv) *eventuali avviamenti stornati nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività alla quale si riferivano;*
 - (v) *la quota di ammortamento rilevata nel corso dell'esercizio;*
 - (vi) *le perdite durevoli di valore rilevate nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);*
 - (vii) *i ripristini di valore registrati nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);*
 - (viii) *altri cambiamenti apportati ai valori contabili avvenuti nel corso dell'esercizio (qualora esistano); e*
 - (ix) *l'ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), alla fine dell'esercizio.*

Non sono richieste informazioni comparative.

89. Quando l'impresa descrive il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell'avviamento che è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent'anni, l'impresa tiene in considerazione la lista di fattori di cui al paragrafo 48.
90. L'impresa fornisce le informazioni sulle perdite durevoli di valore dell'avviamento di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 88 (e)(vi) e (vii).
91. *Con riguardo all'avviamento negativo, il bilancio deve indicare:*
- (a) *descrizione, ammontare e tempi di manifestazione delle perdite e dei costi futuri attesi nella misura in cui l'avviamento negativo è trattato secondo quanto previsto dal paragrafo 61;*
 - (b) *l'esercizio (esercizi) in cui l'avviamento negativo verrà rilevato come un provento;*
 - (c) *la voce di conto economico in cui l'avviamento negativo è rilevato come un provento; e*
 - (d) *una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento negativo all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:*
 - (i) *l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare cumulativo già rilevato come un provento, all'inizio dell'esercizio;*
 - (ii) *l'eventuale avviamento negativo aggiuntivo rilevato nel corso dell'esercizio;*
 - (iii) *le eventuali rettifiche derivanti da una successiva identificazione o da cambiamenti di valore delle attività e delle passività identificabili;*
 - (iv) *l'eventuale avviamento negativo stornato nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività cui l'avviamento fa riferimento;*
 - (v) *la quota di avviamento negativo rilevata come un provento nel corso dell'esercizio, mostrando distintamente la porzione dell'avviamento negativo rilevato come provento secondo quanto previsto dal paragrafo 61 (qualora esista);*
 - (vi) *altri cambiamenti di valore contabile avvenuti nel corso dell'esercizio (qualora esistano); e*
 - (vii) *l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare cumulativo già rilevato come un provento, alla fine dell'esercizio.*

Non sono richieste informazioni comparative.

92. *Le disposizioni informative integrative richieste dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, si applica agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31 per la cessazione o per la riduzione delle attività di un'impresa acquisita. Questi accantonamenti devono essere trattati a fini informativi come una classe distinta di accantonamenti secondo quanto previsto dallo IAS 37. In aggiunta, il valore contabile complessivo di questi accantonamenti deve essere indicato per ogni singola aggregazione di imprese.*
93. *In un'acquisizione, se i fair value (valore equo) delle attività e delle passività o il corrispettivo di acquisto possono essere determinati al termine dell'esercizio nel quale l'acquisizione ha avuto luogo solo su base provvisoria, ciò deve essere esposto e motivato. Quando sono apportate rettifiche successive a tali fair value (valore equo) provvisori le rettifiche devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell'esercizio in questione.*
94. *Per un'aggregazione di imprese classificata come unione di imprese devono essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive nel bilancio dell'esercizio nel quale l'aggregazione ha avuto luogo:*
- (a) *la descrizione e il numero delle azioni emesse, insieme con la percentuale delle azioni con diritto di voto di ciascuna impresa scambiate per realizzare l'unione di imprese;*
 - (b) *i valori delle attività e delle passività apportate da ciascuna impresa; e*
 - (c) *i ricavi di vendita, gli altri ricavi operativi, i componenti straordinari e l'utile o la perdita di ciascuna impresa prima della data dell'aggregazione inclusi nell'utile o nella perdita esposta nel bilancio dell'impresa risultante dall'aggregazione.*

N. 22

95. Le informazioni di natura generale che devono essere riportate nel bilancio consolidato sono indicate nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.
96. **Per le aggregazioni di imprese realizzate dopo la data di riferimento del bilancio devono essere indicate le informazioni richieste dai paragrafi da 86 a 94. Se non è possibile fornire alcune di queste informazioni ciò deve essere indicato.**
97. Le aggregazioni di imprese che sono state realizzate dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data alla quale il bilancio di una delle imprese partecipanti all'aggregazione è autorizzato alla pubblicazione devono essere indicate se sono di tale importanza che la loro mancata illustrazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare corrette valutazioni e decisioni (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).
98. In certe situazioni, l'effetto dell'aggregazione può essere quello di consentire che il bilancio dell'impresa risultante dall'aggregazione sia preparato secondo l'assunzione della continuità aziendale. Ciò potrebbe non essere stato possibile per una o entrambe le imprese partecipanti all'aggregazione. Questo può accadere, per esempio, quando un'impresa con difficoltà finanziarie partecipa all'aggregazione con un'impresa avente accesso a disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate dall'impresa che ne ha necessità. In tal caso è importante riportare questa informazione nel bilancio dell'impresa con difficoltà finanziarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

99. **A partire dalla data in cui entra in vigore (o, se precedente, alla data di adozione), il presente Principio deve essere applicato come disposto nei seguenti quadri sinottici. In tutte le circostanze, a eccezione di quelle previste nei seguenti quadri sinottici, il presente Principio deve essere applicato retrospettivamente, a meno che ciò non sia praticamente possibile.**
100. **L'effetto dell'adozione del presente Principio alla sua data di entrata in vigore (o precedente) deve essere rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, ossia, come una rettifica degli utili portati a nuovo all'apertura di bilancio (trattamento contabile di riferimento dello IAS 8 oppure fatto affluire al conto economico dell'esercizio in corso (trattamento contabile alternativo dello IAS 8)).**
101. **Nel primo bilancio annuale pubblicato dopo la pubblicazione di questo Principio, l'impresa deve indicare le disposizioni transitorie adottate qualora le stesse prevedano più opzioni.**

Disposizioni transitorie — Ricalcolo dell'avviamento positivo e negativo

Circostanze	Disposizioni
1. L'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio antecedente al 1° gennaio 1995.	
(a) L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato annullato con le riserve.	<p>Il ricalcolo dell'avviamento positivo (avviamento negativo) è incoraggiato ma non è richiesto. Se è ricalcolato l'avviamento positivo (avviamento negativo), è richiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ricalcolare l'avviamento positivo e l'avviamento negativo per tutte le acquisizioni avvenute prima del 1° gennaio 1995; (ii) determinare il valore assegnato all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento positivo (avviamento negativo); e (iii) determinare l'ammortamento accumulato dell'avviamento (l'ammontare accumulato dell'avviamento negativo rilevato come ricavo) a partire dalla data di acquisizione secondo quanto disposto dai paragrafi 44-54 (61-63) del presente Principio e di rilevarlo conseguentemente in bilancio.

- (b) L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato rilevato inizialmente come una attività (ricavo sospeso) ma non al valore che sarebbe stato assegnato secondo ciò che previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio.
- Il ricalcolo dell'avviamento è incoraggiato ma non richiesto.
- Se l'avviamento positivo (avviamento negativo) è ricalcolato si devono applicare le disposizioni di cui alla situazione 1 (a).
- Se l'avviamento positivo (avviamento negativo) non è ricalcolato, si ritiene che il valore assegnato all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data dell'acquisizione sia stato correttamente determinato. Per ciò che concerne l'ammortamento dell'avviamento positivo (rilevazione dell'avviamento negativo come provento), si vedano le situazioni 3 e 4 di cui in seguito.
2. L'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio con inizio al 1° gennaio 1995 o posteriormente, ma prima che il presente Principio è entrato in vigore (o, se precedente, prima che il presente Principio è già stato applicato).
- (a) Alla data dell'acquisizione, il costo dell'acquisizione risulta superiore alla quota di partecipazione dell'acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili.
- Se l'avviamento è stato rilevato come un'attività e il valore assegnato a questo alla data di acquisizione riflette le disposizioni del paragrafo 41 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per l'ammortamento previste dalle situazioni 3 e 4 di cui in seguito.
- Altrimenti è richiesto di:
- (i) determinare il valore che sarebbe stato assegnato all'avviamento alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento;
 - (ii) determinare il relativo ammortamento accumulato dell'avviamento che sarebbe stato rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo in relazione a ciò in bilancio (viene applicato il limite temporale dei venti anni di cui allo IAS 22 (rivisto nel 1993)); e
 - (iii) ammortizzare qualsiasi residua parte del valore contabile dell'avviamento lungo il corso della vita utile determinata secondo ciò che previsto da questo Principio (trattamento contabile della situazione 4 di cui in seguito).
- (b) Alla data dell'acquisizione:
- (i) il costo dell'acquisizione era inferiore al fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili dell'acquirente; e
 - (ii) il fair value (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite è stato ridotto sino a che l'eccedenza è stata eliminata (trattamento contabile di riferimento secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993)).
- Il ricalcolo dell'avviamento negativo è incoraggiato ma non richiesto. Se l'avviamento negativo è ricalcolato occorre:
- (i) ricalcolare l'avviamento negativo delle acquisizioni avvenute dopo il 1° gennaio 1995;
 - (ii) determinare l'ammontare che sarebbe stato assegnato all'avviamento negativo alla data dell'acquisizione secondo quanto disposto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento; e
 - (iii) determinare il relativo ammontare accumulato dell'avviamento negativo che sarebbe stato rilevato come ricavo secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo di conseguenza; e
 - (iv) rilevare qualsiasi porzione residua del valore contabile dell'avviamento negativo come ricavo lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identificabili acquisite svalutabili/ammortizzabili (trattamento contabile previsto nella situazione 4 di seguito).

N. 22

	<p>Se l'avviamento negativo non è ricalcolato, si ritiene che l'ammontare assegnato alla data di acquisizione all'avviamento negativo (qualora esista) sia stato determinato in maniera corretta. Per la rilevazione dell'avviamento negativo come ricavo, si vedano le situazioni 3 o 4 di cui in seguito.</p>
<p>(c) Alla data dell'acquisizione:</p> <p>(i) il costo dell'acquisizione era inferiore al alla quota dell'acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili della partecipazione; e</p> <p>(ii) il fair value (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite non è stato ridotto per eliminare l'eccedenza (trattamento contabile alternativo secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).</p>	<p>Se l'avviamento negativo è stato rilevato e l'ammontare assegnato ad esso alla data di acquisizione è stato determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per la rilevazione dell'avviamento negativo come un ricavo delle situazioni 3 e 4 di cui in seguito. Altrimenti è richiesto di:</p> <p>(i) determinare l'ammontare che sarebbe stato assegnato all'avviamento negativo alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento negativo;</p> <p>(ii) determinare il corrispondente importo dell'avviamento negativo che sarebbe stato imputato a provento secondo lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) ed iscriverlo in relazione a ciò;</p> <p>(iii) imputare il residuo valore contabile dell'avviamento negativo come provento lungo la residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identificabili svalutabili/ammortizzabili acquisite (trattamento previsto dalla situazione 4 di cui in seguito).</p>
<p>3. L'avviamento è stato rilevato come un'attività ma non è stato precedentemente ammortizzato o fu ritenuto che la quota di ammortamento fosse pari a zero.</p> <p>L'avviamento negativo è stato rilevato inizialmente come una voce distinta di stato patrimoniale ma non è stato successivamente rilevata come un provento od il valore dell'avviamento negativo che doveva essere rilevato fu ritenuto pari a zero.</p>	<p>Si deve ricalcolare il valore contabile dell'avviamento positivo (avviamento negativo) come se l'ammortamento dell'avviamento (ammontare dell'avviamento negativo rilevato come provento) fosse stato determinato secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54 (61-63)).</p>
<p>4. L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato precedentemente ammortizzato (rilevato come provento).</p>	<p>Non si deve ricalcolare il valore contabile dell'avviamento positivo (avviamento negativo) per qualsiasi differenza tra l'ammortamento accumulato negli anni precedenti (avviamento negativo accumulato rilevato come provento) e quello calcolato secondo quanto previsto dal presente Principio ma è richiesto di:</p> <p>(i) ammortizzare qualsiasi valore contabile dell'avviamento lungo il corso della sua residua vita utile determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54); e</p> <p>(ii) rilevare qualsiasi parte del valore contabile dell'avviamento negativo come un ricavo lungo il corso della vita utile media ponderata residua delle attività non-monetarie svalutabili/ammortizzabili acquisite (vedere paragrafo 62 (a)).</p> <p>(cioè qualsiasi cambiamento è trattato nello stesso modo di un cambiamento di stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili).</p>

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

102. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica questo Principio ai bilanci annuali relativi a esercizi con inizio antecedente al 1° luglio 1999, l'impresa deve:**
- (a) **indicare tale fatto; e**
 - (b) **adottare congiuntamente lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali e lo IAS 38, Attività immateriali.**
103. Il presente Principio sostituisce lo IAS 22, Aggregazioni di imprese, approvato nel 1993.

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 23
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)**

Oneri finanziari

Il Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 23, Capitalizzazione degli oneri finanziari, approvato dal Board nel marzo 1984. Il Principio rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 23:

- SIC-2: Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Capitalizzazione di oneri finanziari.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	
Ambito di applicazione	1-3
Definizioni	4-6
Oneri finanziari — Trattamento contabile di riferimento	7-9
Rilevazione	7-8
Informazioni integrative	9
Oneri finanziari — Trattamento contabile alternativo consentito	10-29
Rilevazione	10-28
Oneri finanziari capitalizzabili	13-18
Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile	19
Inizio della capitalizzazione	20-22
Sospensione della capitalizzazione	23-24
Interruzione della capitalizzazione	25-28

N. 23

Informazioni integrative	29
Disposizioni transitorie	30
Data di entrata in vigore	31

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile degli oneri finanziari. Il presente Principio richiede, generalmente, che gli oneri finanziari siano immediatamente imputati al conto economico. Tuttavia, il Principio consente, come trattamento contabile alternativo consentito, la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica la capitalizzazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione degli oneri finanziari.***
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 23, Capitalizzazione degli oneri finanziari, approvato nel 1983.
3. Il presente Principio non tratta l'onere finanziario effettivo o figurativo del patrimonio netto, compreso il capitale privilegiato non classificato come passività.

DEFINIZIONI

4. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti.

Il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita.

5. Gli oneri finanziari possono includere:
 - (a) gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;
 - (b) l'ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento;
 - (c) l'ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all'ottenimento del finanziamento;
 - (d) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17, Leasing; e
 - (e) le differenze cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.
6. Esempi di beni che giustificano una capitalizzazione sono le rimanenze che richiedono un rilevante periodo di tempo per poter essere rese idonee per la vendita, impianti manifatturieri, impianti per la produzione di energia e immobili posseduti per investimento. Gli altri investimenti e le rimanenze prodotte regolarmente o in grandi quantità in modo ripetitivo in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. Anche i beni che al momento dell'acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione.

ONERI FINANZIARI — TRATTAMENTO CONTABILE DI RIFERIMENTO

Rilevazione

7. **Gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui essi sono sostenuti.**
8. Con il trattamento contabile di riferimento gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti indipendentemente da come sono strutturati i finanziamenti.

Informazioni integrative

9. **Il bilancio deve indicare i principi contabili adottati per gli oneri finanziari.**

ONERI FINANZIARI — TRATTAMENTO CONTABILE ALTERNATIVO CONSENTITO

Rilevazione

10. **Gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti, a eccezione dei casi in cui essi sono capitalizzati secondo quanto previsto dal paragrafo 11.**
11. **Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato secondo quanto previsto dal presente Principio ⁽¹⁾.**
12. Secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito, gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo di quel bene. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa e se possono essere attendibilmente determinati. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale sono sostenuti.

Oneri finanziari capitalizzabili

13. Gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Quando l'impresa stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.
14. Può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Una tale difficoltà si manifesta, per esempio, quando l'attività di finanziamento di un'impresa è coordinata centralmente. Altre difficoltà emergono quando un gruppo impiega più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre imprese del gruppo in base a criteri differenti. Altre complicazioni derivano dall'utilizzo di prestiti espressi in o collegati a valute estere, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei cambi. Per questi motivi, la quantificazione dell'ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione è difficile e richiede un procedimento di valutazione.
15. **Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi.**

(1) Si veda anche l'Interpretazione SIC-2: Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili — Capitalizzazione di oneri finanziari.

N. 23

16. Gli accordi finanziari riferibili a un bene che giustifica una capitalizzazione possono far sì che l'impresa ottenga un finanziamento e sostenga i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi sono spesso temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene. Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, l'eventuale reddito derivante dall'investimento di tali fondi deve essere dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.
17. ***Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito genericamente e sono utilizzati allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.***
18. In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della capogruppo e delle sue controllate nel calcolo del tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, un tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti applicabile al suo indebitamento.

Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile

19. Quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri Principi contabili internazionali. In alcuni casi, secondo quanto previsto dagli altri Principi contabili internazionali, devono essere operate delle riprese di valore per eliminare l'effetto di svalutazioni o annullamenti.

Inizio della capitalizzazione

20. ***La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione deve iniziare quando:***
- (a) *si stanno sostenendo i costi per l'ottenimento del bene;*
 - (b) *si stanno sostenendo gli oneri finanziari; e*
 - (c) ***sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.***
21. I costi per l'ottenimento di un bene che giustifica una capitalizzazione includono solo quei costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall'assunzione di passività fruttifere. Tali costi devono essere ridotti da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene (vedere IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica). Il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato in quell'esercizio.
22. Le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o la vendita vanno oltre la mera produzione fisica del bene. Esse comprendono le attività tecniche e amministrative precedenti all'avvio della produzione fisica, quali quelle legate all'ottenimento di autorizzazioni precedenti l'avvio della produzione stessa. Tuttavia, tali attività non comprendono la detenzione di un bene quando non è in essere alcuna attività di produzione o di sviluppo che modifichi le caratteristiche del bene stesso. Per esempio, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno è in corso di valorizzazione sono capitalizzati durante il periodo nel quale sono in corso di svolgimento le attività legate alla sua valorizzazione. Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno acquistato per l'edificazione è posseduto senza che alcuna attività di valorizzazione sia intrapresa non giustificano alcuna capitalizzazione.

Sospensione della capitalizzazione

23. **La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto.**
24. Gli oneri finanziari possono essere sostenuti durante un periodo, non breve, nel quale le operazioni necessarie per predisporre un bene all'uso previsto o alla vendita sono interrotte. Tali costi sono costi legati al possesso di beni parzialmente completati e non giustificano alcuna capitalizzazione. Tuttavia, la capitalizzazione degli oneri finanziari normalmente non viene sospesa se vengono poste in essere significative attività di natura tecnica o amministrativa. La capitalizzazione degli oneri finanziari non viene sospesa nemmeno quando la sospensione dell'attività è necessaria per predisporre il bene all'utilizzo previsto o alla vendita. Per esempio, la capitalizzazione deve continuare durante il periodo, non breve, necessario perché alcuni beni completino la maturazione, o il periodo, non breve, durante il quale un alto livello delle acque ritarda la costruzione di un ponte se tale elevato livello delle acque è normale durante il periodo di costruzione nell'area geografica interessata.

Interruzione della capitalizzazione

25. **La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere interrotta quando sono sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene che giustifica una capitalizzazione nelle condizioni per il suo utilizzo previsto o la sua vendita.**
26. Un bene è, di norma, pronto per il suo utilizzo previsto o la vendita quando la produzione fisica del bene è completata, anche se una parte di lavoro amministrativo routinario può essere ancora in corso. Se al completamento mancano solamente modifiche minori, quali la decorazione di un immobile su specifiche dell'acquirente o dell'utilizzatore, ciò è un indicatore che tutte le operazioni sono sostanzialmente completate.
27. **Quando la produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione è completata in parti e ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la realizzazione delle altre, la capitalizzazione degli oneri finanziari (relativa a quella parte) deve cessare quando sono sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per preparare quella specifica parte per l'utilizzo previsto o la vendita.**
28. Un centro direzionale composto da vari edifici, ciascuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, è un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, dove ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la costruzione delle altre. Un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, che necessita di essere completato prima che ogni parte possa essere utilizzata è un impianto industriale che comprende diversi processi produttivi da compiersi in sequenza nelle differenti parti dell'impianto, quale una acciaieria.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

29. **Il bilancio deve indicare:**
- (a) **il principio contabile adottato per gli oneri finanziari;**
 - (b) **l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio; e**
 - (c) **il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

30. **Quando l'adozione del presente Principio comporta un cambiamento di principi contabili, si incoraggiano le imprese a rettificare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. In alternativa, le imprese che utilizzano il trattamento contabile alternativo consentito devono capitalizzare solo quegli oneri finanziari, sostenuti dopo la data di entrata in vigore del Principio, che soddisfano i requisiti per la capitalizzazione.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

31. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.**

N. 24

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)****Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato nel marzo 1984. Esso è presentato con la impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-4
Definizioni	5-6
Problematiche connesse ai rapporti fra le parti correlate	7-17
Informazioni integrative	18-25
Data di entrata in vigore	26

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato in presenza di parti correlate e di operazioni fra l'impresa che redige il bilancio e le controparti correlate. Le disposizioni del presente Principio si applicano ai bilanci di ciascuna impresa che redige il bilancio.***
2. ***Il presente Principio si applica solo ai rapporti con parti correlate descritti nel paragrafo 3, con le precisazioni di cui al paragrafo 6.***
3. Il presente Principio tratta solo i rapporti con parti correlate descritti nei punti da (a) ad (e):
 - (a) le imprese che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con, la società che redige il bilancio. (l'universo descritto è rappresentato dalle società controllanti, controllate e consociate);
 - (b) le società collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate);
 - (c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari⁽¹⁾.
 - (d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone;

⁽¹⁾ Si considerano stretti familiari di una persona fisica coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa.

- (e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) o in (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza notevole. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solamente alla sua forma giuridica.

4. **Non è richiesta l'illustrazione di operazioni:**

- (a) *nel bilancio consolidato con riferimento a operazioni con parti correlate;*
- (b) *nel bilancio della capogruppo quando questo è contestualmente al bilancio consolidato reso disponibile o pubblicato;*
- (c) *nel bilancio di una società controllata interamente posseduta se la sua capogruppo ha la sede nello stesso Paese e presenta il bilancio consolidato in quello stesso Paese; e*
- (d) *nel bilancio di imprese a controllo statale con riferimento a operazioni con altre imprese a controllo statale.*

DEFINIZIONI

5. **I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:**

Parti correlate — i soggetti sono considerati correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza notevole sull'assunzione di decisioni operative e finanziarie dell'altro soggetto.

Operazione con parti correlate — un trasferimento di risorse o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Controllo — possesso, diretto o indiretto tramite società controllate, di più della metà del potere di voto di un'impresa, o partecipazione sostanziale nel potere di voto e potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o accordi, le politiche finanziarie e operative di gestione delle imprese.

Influenza notevole (per gli scopi del presente Principio) — partecipazione nelle decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un'impresa, ma non il loro controllo. Un'influenza notevole può essere esercitata in vari modi, di solito tramite rappresentanti nel consiglio di amministrazione ma anche attraverso, per esempio, partecipazione al processo di definizione delle politiche aziendali, operazioni rilevanti fra società, scambio di personale direttivo o dipendenza da conoscenze tecniche. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. In caso di possesso di azioni, l'influenza notevole è presunta secondo quanto previsto dalla definizione contenuta nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

6. Nel contesto del presente Principio le seguenti situazioni non rientrano nella definizione di parti correlate:

- (a) due società che abbiano semplicemente un amministratore in comune, nonostante i paragrafi 3 (d) ed (e) sopra riportati (ma è necessario prendere in considerazione l'eventualità, e accertare la probabilità, che l'amministratore possa condizionare le politiche di entrambe le società nei rapporti reciproci);

N. 24

- b) (i) finanziatori;
- (ii) sindacati;
- (iii) imprese di pubblici servizi;
- (iv) amministrazioni pubbliche,

nel corso dei loro normali rapporti con l'impresa e in virtù solo di quei rapporti (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'impresa o partecipare al suo processo di definizione delle scelte); e

- (c) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l'impresa effettua un rilevante volume di affari unicamente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

PROBLEMATICHE CONNESSE AI RAPPORTI FRA PARTI CORRELATE

- 7. I rapporti fra parti correlate sono molto frequenti. Le imprese, infatti, svolgono parte della loro attività attraverso società controllate o collegate e acquisiscono partecipazioni in altre imprese — a scopo di investimento o per ragioni commerciali — di tale rilevanza che la società partecipante può controllare o esercitare un'influenza notevole sulle decisioni operative e finanziarie della sua partecipata.
- 8. I rapporti con parti correlate possono avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati operativi dell'impresa. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Inoltre, operazioni con parti correlate possono essere effettuate a corrispettivi differenti da quelli intercorrenti fra imprese indipendenti.
- 9. I risultati operativi e la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa possono essere influenzati da rapporti con controparti correlate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente per influire sulle operazioni dell'impresa con altre parti. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una società può astenersi da compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra. La capogruppo, per esempio, può decidere che una controllata non si impegni in attività di ricerca e sviluppo.
- 10. Poiché per la direzione aziendale esiste un'intrinseca difficoltà nel determinare l'effetto di influenze che precludono l'effettuazione di operazioni, l'illustrazione di tali effetti non è richiesta dal presente Principio.
- 11. La rilevazione contabile di un trasferimento di risorse si basa, di solito, sul prezzo concordato fra le parti. Fra società indipendenti il prezzo concordato è un prezzo normale. Le parti correlate, nel processo di determinazione del prezzo, possono avere un grado di flessibilità che non esiste in operazioni fra società indipendenti.
- 12. Sono utilizzati vari metodi per stabilire i prezzi delle operazioni tra parti correlate.
- 13. Un modo per determinare il prezzo di un'operazione fra parti correlate è il criterio del confronto con il prezzo non controllato; il prezzo è determinato con riferimento a merci similari vendute in un mercato economicamente simile a un acquirente indipendente dal venditore. Questo criterio è spesso utilizzato quando le merci e i servizi oggetto di un'operazione fra parti correlate, e le relative condizioni, sono simili a quelle di una normale operazione commerciale. È spesso utilizzato anche per determinare il costo dei finanziamenti.

14. Quando le merci sono trasferite fra parti correlate prima della vendita a una parte indipendente, spesso è utilizzato il criterio del prezzo di rivendita. In base a questo criterio il prezzo di rivendita è ridotto di un margine che rappresenta il valore con il quale un rivenditore dovrebbe cercare di coprire i suoi costi e realizzare un adeguato profitto, per arrivare a un prezzo di trasferimento al rivenditore. La determinazione del margine adeguato per il rivenditore comporta problemi di valutazione. Questo criterio è utilizzato anche per i trasferimenti di altre risorse, quali diritti e servizi.
15. Un altro approccio è il metodo a margine garantito («cost-plus-method»), in base al quale un adeguato margine viene aggiunto al costo del fornitore. Si possono incontrare difficoltà nella determinazione sia degli elementi di costo attribuibili sia del margine. Tra i parametri di valutazione che possono agevolare la determinazione dei prezzi di trasferimento possono essere considerati i rendimenti sul volume d'affari o sul capitale impiegato rilevati in attività analoghe.
16. Talvolta i prezzi delle operazioni fra parti correlate non possono essere determinati con uno dei metodi descritti sopra nei paragrafi da 13 a 15, oppure non viene addebitato alcun prezzo, come nel caso della prestazione gratuita di servizi amministrativi e della concessione di dilazioni su un debito senza addebito di interessi.
17. Per altro alcune operazioni non avrebbero avuto luogo se il legame non fosse esistito. Per esempio, una società che ha venduto al costo gran parte della sua produzione alla sua società capogruppo non avrebbe potuto trovare un cliente alternativo se la società capogruppo non avesse acquistato le merci.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

18. Le legislazioni di molti Paesi richiedono che il bilancio fornisca informazioni integrative su certe categorie di operazioni con parti correlate. In particolare a causa della natura fiduciaria dei rapporti con l'impresa, l'attenzione è focalizzata sulle operazioni con gli amministratori, in particolare sulle loro remunerazioni e sui finanziamenti loro concessi, sull'illustrazione di operazioni significative tra società, sulle partecipazioni e sui saldi con società del gruppo e collegate e con gli amministratori. Lo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate e lo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate richiedono l'indicazione di un elenco delle società controllate e delle collegate significative. Lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, richiede l'indicazione dei componenti straordinari e dei proventi e costi compresi nell'utile lordo o nella perdita dell'attività ordinaria che siano di dimensione, natura o incidenza tale per cui la loro indicazione sia rilevante per comprendere il risultato economico d'esercizio dell'impresa.
19. Seguono esempi di situazioni nelle quali operazioni con parti correlate possono richiedere informativa da parte della società che redige il bilancio nell'esercizio nel quale esse hanno avuto luogo:
 - acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
 - acquisti o vendite di immobili e altre attività;
 - prestazione o ottenimento di servizi;
 - contratti di agenzia;
 - contratti d'affitti e di leasing;
 - trasferimento di ricerca e sviluppo;
 - accordi di licenza;
 - finanziamenti (compresi prestiti e conferimenti di capitale in denaro o in natura);
 - garanzie personali e collaterali; e
 - contratti di servizi amministrativi.

N. 26

20. ***I rapporti di controllo tra parti correlate devono essere indicati indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali soggetti.***
21. Allo scopo di fornire all'utilizzatore del bilancio la possibilità di formarsi un'opinione circa gli effetti dei rapporti con parti correlate sull'impresa che redige il bilancio, è opportuno illustrare i rapporti di controllo indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.
22. ***Se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l'impresa che presenta il bilancio deve indicare la natura dei rapporti con parti correlate così come i tipi e i dettagli delle operazioni necessari per la comprensione del bilancio.***
23. Gli elementi necessari per la comprensione del bilancio includono normalmente:
- (a) il volume delle operazioni, in valore assoluto o percentuale;
 - (b) valore assoluto o percentuale dei saldi di bilancio;
 - (c) politiche dei prezzi.
24. ***Elementi di natura omogenea possono essere indicati cumulativamente salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con controparti dipendenti sul bilancio dell'impresa che presenta il bilancio.***
25. Nel bilancio consolidato non è necessaria l'indicazione di operazioni fra società del gruppo perché esse presentano l'informativa sulla capogruppo e sulle società controllate come una singola impresa. Le operazioni con le società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto non sono eliminate e, perciò, richiedono l'indicazione distinta come operazioni con parti correlate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1986 o da data successiva.***

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 26
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)****Fondi di previdenza**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato dal Board nel giugno 1986. Esso è presentato con la impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-7
Definizioni	8-12
Piani a contribuzione definita	13-16

Piani a benefici definiti	17-31
Valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti	23-26
Periodicità delle valutazioni attuariali	27
Contenuto della relazione	28-31
Piani previdenziali comunque definiti	32-36
Valutazione delle attività del piano	32-33
Informazioni integrative	34-36
Data di entrata in vigore	37

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Principio deve essere applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani di previdenza quando esse vengono predisposte.***
- Talvolta i piani di previdenza sono denominati in altri modi, quali per esempio «piani pensionistici», «piani di pensionamento» o «piani per benefici previdenziali». Il presente Principio considera un piano previdenziale come un'entità distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al piano. Alla presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani previdenziali devono essere applicati tutti gli altri Principi contabili internazionali nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio.
- Il presente Principio tratta la contabilizzazione e le informazioni da presentare da parte del piano nei confronti di tutti i partecipanti. Esso non tratta le informazioni concernenti i diritti dei singoli partecipanti a ottenere i benefici previdenziali.
- Lo IAS 19, Benefici per i dipendenti, riguarda la determinazione dei costi previdenziali da iscrivere nel bilancio delle imprese che hanno piani previdenziali. Il presente Principio, di conseguenza, integra lo IAS 19.
- I piani previdenziali possono essere qualificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Molti piani richiedono l'istituzione di fondi distinti, che possono avere o meno una distinta identità giuridica o dei gestori fiduciari, ai quali sono versati i contributi e dai quali sono erogati i benefici. Il presente Principio si applica indipendentemente dall'istituzione di tali fondi e dall'esistenza di gestori fiduciari.
- I piani previdenziali con attività investite tramite società assicuratrici sono soggetti agli stessi requisiti di contabilizzazione e di finanziamento degli accordi privati di investimento. Di conseguenza, essi ricadono nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che il contratto con la società assicuratrice sia stipulato in nome e per conto di un singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti e la responsabilità di corrispondere i benefici previdenziali gravi unicamente sulla Società assicuratrice.
- Il presente Principio non tratta gli altri tipi di benefici per dipendenti quali le indennità di fine rapporto, gli accordi per compensi differiti, le liquidazioni legate all'anzianità di servizio, speciali piani di prepensionamento e di riduzione degli esuberi, piani sanitari e assistenziali o piani d'incentivazione. Anche le prestazioni assistenziali pubbliche sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Principio.

N. 26

DEFINIZIONI

8. *I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:*

I piani previdenziali sono accordi in base ai quali l'impresa eroga benefici per i suoi dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di un reddito annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni dei datori di lavoro per essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell'impresa.

I piani a contribuzione definita sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.

I piani a benefici definiti sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti e/o sugli anni di lavoro.

La contribuzione al fondo è il trasferimento di beni a un'entità giuridica (il fondo), distinta dall'impresa del datore di lavoro, per far fronte agli impegni futuri per il pagamento dei benefici previdenziali.

Per gli scopi del presente Principio sono utilizzati anche i seguenti termini:

I partecipanti sono gli aderenti a un piano previdenziale e gli eventuali altri aventi diritto al ricevimento dei benefici previsti dal piano.

Le attività nette disponibili per i benefici da erogare sono le attività di un piano meno le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.

Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti è il valore attuale dei pagamenti attesi da un piano previdenziale per i dipendenti in servizio e cessati, riferibile al lavoro già prestato.

I benefici acquisiti sono i benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un piano previdenziale, non dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.

9. Alcuni piani previdenziali hanno sponsor che non sono i datori di lavoro; il presente Principio si applica anche alle informazioni finanziarie presentate da tali piani.
10. La maggior parte dei piani previdenziali si basa su accordi formali. Alcuni non sono formalizzati ma hanno acquisito un valore vincolante per l'impresa essendo divenuti parte della sua prassi consolidata. Sebbene alcuni consentano ai datori di lavoro di limitare i loro impegni previsti dal piano solitamente è difficile annullare un piano, se i dipendenti devono essere mantenuti in servizio. Sia per i piani formalizzati sia per quelli non formalizzati si applica lo stesso criterio di contabilizzazione e di presentazione delle informazioni finanziarie.
11. Molti piani previdenziali prevedono l'istituzione di fondi distinti ai quali affluiscono i contributi e dai quali sono pagati i benefici. Tali fondi possono essere gestiti da soggetti indipendenti. In alcuni Paesi questi soggetti sono chiamati gestori fiduciari (*trustee*). Il termine gestore fiduciario è utilizzato nel presente Principio per individuare tali soggetti indipendentemente dal fatto che sia stata istituita un'amministrazione fiduciaria vera e propria.
12. I piani previdenziali sono normalmente indicati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Talvolta esistono dei piani con caratteristiche di entrambi i tipi. Per le finalità del presente Principio questi piani composti sono considerati piani a benefici definiti.

PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

13. *La presentazione delle informazioni finanziarie da parte di un piano a contribuzione definita deve contenere un rendiconto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.*

14. In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che il partecipante al piano riceverà è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall'efficienza di gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L'obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.
15. I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un controllo appropriato per garantire i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all'efficiente e corretta gestione del piano.
16. La finalità della presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita è quello di fornire periodicamente informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito, predisponendo una relazione che comprenda i seguenti elementi:
 - (a) una descrizione delle operazioni dell'esercizio rilevanti e gli effetti di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
 - (b) prospetti che riportino le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla fine dell'esercizio; e
 - (c) una descrizione dei criteri di investimento.

PIANI A BENEFICI DEFINITI

17. **La relazione di un piano a benefici definiti deve contenere alternativamente:**
 - (a) **un prospetto che evidenzi:**
 - (i) **le attività nette disponibili per i benefici da erogare;**
 - (ii) **il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; e**
 - (iii) **l'avanzo o il disavanzo risultante; o**
 - (b) **un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare comprendente alternativamente:**
 - (i) **una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; o**
 - (ii) **un riferimento a queste informazioni contenute in una relazione attuariale allegata.**

Se alla data della relazione non è stata predisposta una valutazione attuariale, deve essere usata come base la valutazione attuariale più recente la cui data deve essere indicata.

18. **Per gli scopi del paragrafo 17, il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti deve basarsi sui benefici previsti dalle clausole del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l'indicazione del criterio utilizzato. Deve essere indicato anche l'effetto di eventuali variazioni dei parametri attuariali che hanno avuto un effetto rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.**
19. **La relazione deve illustrare il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti e le attività nette disponibili per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti.**

N. 26

20. In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici previdenziali previsti dipende dalla situazione patrimoniale-finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli investimenti e dall'efficienza di gestione del piano.
21. Un piano a benefici definiti deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finanziaria, rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.
22. La finalità della presentazione di informazioni finanziarie da parte di un piano a benefici definiti è quello di fornire periodicamente informazioni sulle risorse economiche e sulle attività del piano, informazioni utili per accertare la corrispondenza tra l'accumulazione di risorse e i benefici da erogare da parte del piano nel tempo. Questa finalità è, di solito, raggiunta predisponendo una relazione che includa le seguenti informazioni:
 - (a) una descrizione delle operazioni dell'esercizio rilevanti e l'effetto di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
 - (b) rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano al termine dell'esercizio;
 - (c) informazioni attuariali come parte del rendiconto o come relazione separata; e
 - (d) una descrizione delle politiche di investimento.

Valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti

23. Il valore attuale dei pagamenti attesi di un piano previdenziale può essere calcolato e presentato utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione del livello delle retribuzioni future fino al momento del pensionamento dei partecipanti.
24. Le ragioni a favore dell'adozione del metodo della retribuzione corrente comprendono:
 - (a) il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, rappresentato dalla somma dei valori attualmente attribuibili a ciascun partecipante al piano, può essere calcolato su una base più oggettiva della previsione del livello delle retribuzioni future perché esso implica un minor numero di ipotesi;
 - (b) gli aumenti dei benefici riferibili a un aumento delle retribuzioni diventano un'obbligazione del piano al momento dell'incremento delle retribuzioni; e
 - (c) l'ammontare del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti utilizzando il livello delle retribuzioni correnti è, di solito, più strettamente correlato all'ammontare dovuto nel caso di interruzione o cessazione del piano.
25. Le ragioni a favore del metodo della previsione del livello delle retribuzioni future comprendono:
 - (a) le informazioni finanziarie devono essere preparate secondo il principio della continuità aziendale, indipendentemente dalle ipotesi e dalle stime che devono essere fatte;
 - (b) nei piani basati sull'ultimo livello retributivo i benefici sono determinati con riferimento alle retribuzioni in vigore in prossimità o in coincidenza con la data di pensionamento; è quindi necessario effettuare previsioni delle retribuzioni, dei livelli dei contributi e dei tassi di rendimento; e
 - (c) la mancata considerazione di previsioni delle retribuzioni future, quando la maggior parte della contribuzione si basa sulle previsioni delle retribuzioni, può tradursi nella presentazione di informazioni che rilevano un'apparente eccedenza o adeguatezza di contribuzioni mentre il piano ne ha carenza.

26. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti basato sulle retribuzioni correnti deve essere indicato nella relazione di un piano per fornire l'indicazione dell'impegno per i benefici maturati alla data della relazione. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti basato su previsioni delle retribuzioni deve essere indicato per fornire l'indicazione della dimensione dell'impegno potenziale, sulla base del presupposto della continuità aziendale, che è generalmente il criterio generale per qualsiasi forma di contribuzione. Oltre all'indicazione del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti può essere necessario fornire una spiegazione che indichi chiaramente il contesto nel quale il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti deve essere interpretato. Tale spiegazione può riguardare l'adeguatezza delle contribuzioni future previste e del criterio di contribuzione basato sulla previsione delle retribuzioni. Essa può essere inclusa nel rendiconto o nella relazione dell'attuario.

Periodicità delle valutazioni attuariali

27. In molti Paesi le valutazioni attuariali non sono ottenute più frequentemente che ogni tre anni. Se una valutazione attuariale non è stata preparata alla data della relazione, deve essere utilizzata come base la valutazione attuariale più recente e la sua data deve essere indicata.

Contenuto della relazione

28. Per i piani a benefici definiti le informazioni finanziarie devono essere presentate in uno dei seguenti schemi che riflettono le differenti consuetudini nell'indicazione e nella presentazione delle informazioni attuariali:
- (a) nella relazione è incluso un prospetto che riporta le attività nette disponibili per i benefici da erogare, il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti e l'avanzo o il disavanzo risultante. La relazione del piano contiene anche il prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e il prospetto delle variazioni nel valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti. La relazione può includere una relazione distinta dell'attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti;
 - (b) una relazione che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti è indicato in una nota ai prospetti. La relazione può anche comprendere la relazione di un attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti;
e
 - (c) una relazione che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici con il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti contenuto in una relazione attuariale separata.

In ciascuno schema possono essere allegate ai prospetti anche una relazione dei gestori fiduciari, con i contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.

29. I sostenitori degli schemi illustrati nel paragrafo 28 (a) e (b) ritengono che la quantificazione dei benefici previdenziali previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori ad accertare la situazione attuale del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che le informazioni contenute nelle relazioni devono essere complete di per se stesse e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia, alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo 28 (a) potrebbe dare l'impressione che esista una passività, mentre il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività come tale.
30. I sostenitori dello schema descritto al paragrafo 28 (c) ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti non debba essere incluso in un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare come descritto al paragrafo 28 (a) oppure essere indicato in una nota come al 28 (b) perché esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività del piano e tale confronto può non essere valido. Essi sostengono che gli attuari non mettono necessariamente a confronto il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questo schema ritengono che un

N. 26

tale confronto non sia adeguato a riflettere la valutazione complessiva del piano effettuata dall'attuario e che esso possa essere male interpretato. Inoltre, alcuni ritengono che l'informazione sui benefici previdenziali previsti, siano o meno quantificati, deve essere contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita un'illustrazione appropriata.

31. Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici previdenziali previsti siano fornite in una relazione attuariale separata ma respinge le argomentazioni contrarie alla quantificazione del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti. Di conseguenza, gli schemi illustrati nel paragrafo 28 (a) e (b) sono considerati accettabili dal presente Principio, così come lo schema illustrato nel paragrafo 28 (c) posto che le informazioni finanziarie contengano un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.

PIANI PREVIDENZIALI COMUNQUE DEFINITI

Valutazione delle attività del piano

32. ***Gli investimenti da parte di un piano previdenziale devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un'illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).***
33. Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è, di solito, il valore di mercato perché questo è ritenuto la misura più attendibile dei titoli mobiliari alla data della relazione e del rendimento dell'esercizio. Quei titoli mobiliari che hanno un valore fisso di rimborso e che sono stati acquistati per assicurare il rispetto delle obbligazioni del piano, o di sue parti specifiche, possono essere iscritti a valori basati sui loro valori finali di rimborso assumendo un tasso di rendimento costante fino alla scadenza. Quando non è possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti da un piano, come nel caso della proprietà totale di un'impresa, deve essere indicato il motivo per il quale non è utilizzato il fair value (valore equo). Nella misura in cui gli investimenti sono iscritti a valori diversi dal valore di mercato o dal fair value (valore equo), anche il fair value (valore equo) deve essere, generalmente, indicato. I beni utilizzati nella gestione del fondo devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali appropriati.

Informazioni integrative

34. ***La relazione di un piano previdenziale, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:***
- (a) ***un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare;***
 - (b) ***un elenco dei principi contabili rilevanti; e***
 - (c) ***una descrizione del piano e l'effetto di eventuali variazioni nel piano durante l'esercizio.***
35. La relazione dei piani previdenziali deve includere i seguenti aspetti, se pertinenti:
- (a) un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare indicante:
 - (i) le attività al termine dell'esercizio opportunamente classificate;
 - (ii) i criteri di valutazione delle attività;
 - (iii) i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5 % delle attività nette disponibili per i benefici da erogare o il 5 % di ogni classe o tipo di valori mobiliari;
 - (iv) i dettagli di qualsiasi investimento nell'impresa del datore di lavoro; e
 - (v) le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti;

- (b) un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti:
- (i) le contribuzioni dei datori di lavoro;
 - (ii) le contribuzioni dei dipendenti;
 - (iii) i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi;
 - (iv) gli altri proventi;
 - (v) i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un'unica soluzione);
 - (vi) i costi amministrativi;
 - (vii) gli altri costi;
 - (viii) le imposte sul reddito;
 - (ix) gli utili e le perdite dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti;
e
 - (x) i trasferimenti da, ovvero a, altri piani;
- (c) una descrizione del criterio di contribuzione;
- (d) per i piani a benefici definiti il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti (che può essere distinto tra benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle previsioni delle retribuzioni; queste informazioni possono essere incluse in una relazione attuariale allegata da leggersi unitamente all'informazione finanziaria relativa inclusa nella relazione del piano; e
- (e) per i piani a benefici definiti, una descrizione dei presupposti attuariali rilevanti e del metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.
36. La relazione di un piano previdenziale deve contenere una descrizione del piano o come parte delle informazioni finanziarie in essa contenute, o in una relazione separata. Essa può contenere le seguenti informazioni:
- (a) l'indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano;
 - (b) il numero di partecipanti che ricevono benefici e il numero degli altri partecipanti, opportunamente classificati;
 - (c) il tipo di piano, ossia se a contribuzione definita o a benefici definiti;
 - (d) una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano;
 - (e) una descrizione dei benefici previdenziali previsti per i partecipanti;
 - (f) una descrizione di eventuali condizioni per la cessazione del piano; e
 - (g) le variazioni negli elementi compresi nei punti da (a) a (f) durante il periodo preso in considerazione dalla relazione.

Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori nei quali il piano è descritto e includere nella relazione solo informazioni sulle variazioni successive.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

37. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci dei piani previdenziali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1988 o da data successiva.***

N. 27

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato dal Board nel giugno 1988. Esso è presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel dicembre 1998 i paragrafi 13, 24, 29 e 30 sono stati modificati per sostituire i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 13 è stato modificato per rendere la terminologia coerente con paragrafi simili contenuti in altri connessi Principi contabili internazionali.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 27:

- SIC-12: Consolidamento — Società a destinazione specifica (società mveicolo);
- SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e calcolo della quota di capitale posseduto.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-5
Definizioni	6
Presentazione del bilancio consolidato	7-10
Ambito di applicazione del bilancio consolidato	11-14
Procedure di consolidamento	15-28
Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio proprio della capogruppo	29-31
Informazioni integrative	32
Data di entrata in vigore	33

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo.***
2. ***Il presente Principio deve essere applicato anche per la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio della capogruppo.***
3. Il presente Principio sostituisce lo IAS 3, Bilancio consolidato, a eccezione della parte riguardante la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate).
4. Il bilancio consolidato rientra nella definizione di «bilancio» che compare nella Prefazione ai Principi contabili internazionali. Il bilancio consolidato deve, perciò, essere predisposto secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali.

5. Il presente Principio non tratta:
- (a) le modalità di contabilizzazione delle aggregazioni di imprese e i loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da aggregazioni di imprese (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese);
 - (b) la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate); né, infine
 - (c) la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture).

DEFINIZIONI

6. *I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:*

Il controllo (per le finalità del presente Principio) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

La controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo).

La capogruppo è un'impresa che ha una o più società controllate.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica impresa.

La quota di pertinenza di terzi è quella parte del risultato dell'esercizio dell'attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

7. *La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato, se non rientra nella fattispecie contemplata al paragrafo 8.*
8. *La capogruppo interamente controllata, anche se solo di fatto, può non presentare il bilancio consolidato purché, nel caso in cui essa sia di fatto interamente posseduta, ottenga il consenso dei soci di minoranza. Tale capogruppo deve indicare i motivi per cui essa non ha presentato il bilancio consolidato e i criteri con i quali le controllate sono state contabilizzate nel proprio bilancio. Devono essere indicate anche la denominazione e la sede legale della sua capogruppo che pubblica il bilancio consolidato.*
9. Per gli utilizzatori del bilancio di una capogruppo è importante essere informati sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati di gestione e sui cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo nel suo insieme. Tale esigenza è soddisfatta dai bilanci consolidati che presentano informazioni finanziarie sul gruppo come se esso fosse un'unica impresa, senza considerare i confini legali delle singole entità giuridiche.
10. Una controllante, essa stessa interamente posseduta da un'altra impresa, può non essere sempre tenuta a presentare il bilancio consolidato dato che tale documento può non essere richiesto dalla sua capogruppo e le necessità degli altri utilizzatori del bilancio possono essere meglio soddisfatte dal bilancio consolidato della sua capogruppo. In alcuni Paesi, una controllante è esentata dalla presentazione del bilancio consolidato se essa è di fatto interamente posseduta da un'altra impresa e ottiene il consenso dei soci di minoranza. Con la dizione «di fatto interamente posseduta» si intende indicare che la capogruppo detiene il 90 % o più dei voti esercitabili in assemblea.

N. 27

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

11. **Una capogruppo che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate, estere e nazionali, a esclusione di quelle considerate nel paragrafo 13.**
12. Il bilancio consolidato comprende tutte le imprese che sono controllate da una controllante, a eccezione delle controllate escluse per le ragioni esposte nel paragrafo 13. Si deve presumere che il controllo esista quando la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la controllante non possiede che la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore;
 - (b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
 - (c) il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo; o
 - (d) il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo.
13. **Una controllata deve essere esclusa dal consolidamento quando:**
- (a) **il controllo è da ritenere temporaneo perché la controllata è acquistata e posseduta esclusivamente in vista della sua dismissione in un prossimo futuro; o**
 - (b) **essa opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante.**

Tali controllate devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

14. Una controllata non è esclusa dal consolidamento poiché la sua attività è dissimile da quella delle altre imprese del gruppo. Una migliore informazione è fornita consolidando tale controllata e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14, Informativa di settore, aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

15. Nella preparazione del bilancio consolidato, i bilanci della capogruppo e delle sue controllate sono consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'impresa singola, sono necessarie le seguenti fasi ⁽²⁾:
- (a) il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo devono essere eliminati (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, che descrive anche il trattamento contabile di un eventuale avviamento);

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-12: Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo).

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e calcolo della quota di capitale posseduto.

- (b) la quota dell'utile netto d'esercizio delle controllate di pertinenza di terzi deve essere identificata e compensata con l'utile del gruppo al fine di determinare l'utile netto della capogruppo di pertinenza degli azionisti della capogruppo stessa; e
- (c) la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi deve essere identificata e presentata nello stato patrimoniale consolidato, separatamente sia dalle passività, sia dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo. Le quote di pertinenza di terzi consistono:
- (i) nel valore alla data dell'acquisto della partecipazione calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese; e
 - (ii) nella quota di pertinenza di terzi dei movimenti nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.
16. Le imposte dovute dalla capogruppo o dalle sue controllate sulle distribuzioni alla capogruppo di utili portati a nuovo, da parte delle controllate, sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
17. ***I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi utili non realizzati devono essere integralmente eliminati. Anche le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo devono essere eliminate a meno che il costo non possa essere realizzato.***
18. I saldi e le operazioni infragruppo, comprese le vendite, i costi e i dividendi, devono essere integralmente eliminati. Utili non realizzati derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, devono essere integralmente eliminati. Le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo dedotte nella determinazione del valore iscritto di attività devono essere anch'esse eliminate a meno che il costo non possa essere realizzato. Differenze temporali derivanti dall'eliminazione di utili e perdite non realizzati originate da operazioni infragruppo devono essere trattate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
19. ***Quando i bilanci utilizzati nel consolidamento sono riferiti a diverse date di chiusura, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano accaduti tra quelle date e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. La differenza tra le date non deve comunque essere superiore a tre mesi.***
20. I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere, di norma, redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura sono differenti, la controllata spesso prepara, a fini di consolidamento, un bilancio alla data di chiusura del bilancio consolidato. Quando ciò è di difficile realizzazione, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa, purché la differenza non sia superiore a tre mesi. Il principio della coerenza richiede che la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
21. ***I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. Se, nella preparazione del bilancio consolidato, l'utilizzo di principi contabili uniformi è di difficile realizzazione, ciò deve essere indicato insieme alla proporzione dei componenti del bilancio consolidato ai quali sono stati applicati differenti principi contabili.***
22. In molti casi, se un'impresa del gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in analoghe circostanze, devono essere apportate rettifiche al suo bilancio quando esso viene utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato.
23. I risultati di gestione di una controllata devono essere inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione, cioè dalla data in cui il controllo della società controllata si è di fatto trasferito all'acquirente, secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese. I risultati di gestione di una controllata dismessa devono essere inclusi nel conto economico consolidato fino alla data della dismissione, cioè la data alla quale la capogruppo cessa di avere il controllo della società controllata. La

N. 27

differenza tra il corrispettivo di cessione della controllata e il valore contabile delle sue attività meno le sue passività alla data della dismissione deve essere rilevata nel conto economico consolidato come utile o perdita derivante della dismissione della controllata. Allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci fra un periodo e il successivo, spesso devono essere fornite informazioni supplementari sull'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati del periodo e sui valori corrispondenti del periodo precedente.

24. ***Una partecipazione in un'impresa deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, dal momento in cui essa cessa di rientrare nella definizione di controllata e non divenga una collegata come definita nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.***
25. Il valore contabile della partecipazione deve essere considerato come costo dal momento in cui essa cessa di essere una controllata.
26. ***La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale consolidato, separatamente dalle passività e dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato d'esercizio deve essere presentata separatamente.***
27. Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita riferibile a terzi, sono dedotte dalla quota di pertinenza del gruppo a eccezione della parte per la quale i terzi hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti alla quota di pertinenza del gruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza di terzi che erano state precedentemente assorbite dalla quota di pertinenza del gruppo.
28. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi esterni al gruppo, la capogruppo deve calcolare la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NEL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO

29. ***Nel bilancio proprio di una capogruppo le partecipazioni in controllate che sono incluse nel bilancio consolidato devono essere alternativamente:***
 - (a) ***iscritte al costo;***
 - (b) ***contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; o***
 - (c) ***contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.***
30. ***Le partecipazioni in controllate escluse dal consolidamento devono essere contabilizzate nel bilancio proprio della capogruppo con uno dei seguenti metodi:***
 - (a) ***iscritte al costo;***
 - (b) ***contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni collegate; o***
 - (c) ***contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.***
31. In numerosi Paesi, per rispettare disposizioni legali o altre prescrizioni, la capogruppo deve presentare un proprio bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

32. **Oltre alle indicazioni richieste dai paragrafi 8 e 21, devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **nel bilancio consolidato, un elenco delle controllate di rilievo comprendente la denominazione, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (b) **nel bilancio consolidato, laddove applicabile:**
 - (i) **i motivi del mancato consolidamento di una controllata;**
 - (ii) **il tipo di legami tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (iii) **la denominazione delle imprese nelle quali è posseduta, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea ma che, a causa dell'assenza di controllo, non sono controllate; e**
 - (iv) **l'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati dell'esercizio e sui corrispondenti valori dell'esercizio precedente; e**
 - (c) **nel bilancio proprio della controllante una descrizione del metodo utilizzato per contabilizzare le controllate.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

33. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.**

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

Lo IAS 28 è stato approvato dal Board nel novembre 1988.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 28 è stato rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i principi contabili internazionali a partire dal 1991 (IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994)). Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel luglio 1998, i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

Nel dicembre 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha modificato i paragrafi 7, 12 e 14 dello IAS 28. Le modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimenti allo IAS 39.

Nel marzo 1999, il paragrafo 26 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e per essere reso conforme allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 8 è stato rivisto per essere reso coerente con paragrafi simili in altri connessi Principi contabili internazionali e il paragrafo 10 è stato eliminato. I cambiamenti apportati ai paragrafi 8 e 10 dello IAS 28 entrano in vigore quando l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

N. 28

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 28:

- SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate; e
- SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite;
- SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-2
Definizioni	3-7
Influenza notevole	4-5
Metodo del patrimonio netto	6
Criterio del costo	7
Bilancio consolidato	8-11
Bilancio proprio della società partecipante	12-15
Applicazione del metodo del patrimonio netto	16-24
Perdite durevoli di valore	23-24
Imposte sul reddito	25
Sopravvenienze	26
Informazioni integrative	27-28
Data di entrata in vigore	29

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato dalla partecipante per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate.***
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 3, Bilancio consolidato, per la parte che riguarda la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

DEFINIZIONI

3. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Una collegata è un'impresa nella quale la partecipante ha un'influenza notevole e che non è né una controllata né una joint venture per la partecipante.

Con influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo.

Il controllo (per le finalità del presente Principio) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

Una controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo).

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. Il conto economico riflette la quota dei risultati d'esercizio della partecipata spettante alla partecipante.

Il criterio del costo è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è rilevata al costo. Il conto economico riflette i proventi derivanti dalla partecipazione solo nella misura in cui la partecipante riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione.

Influenza notevole

4. Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che possa essere chiaramente dimostrato che non è così⁽¹⁾. Viceversa, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della collegata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. Anche se una partecipante possiede la maggioranza o ha un controllo di fatto, ciò non preclude necessariamente a un'altra partecipante di avere un'influenza notevole.
5. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata;
 - (b) la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali;
 - (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente; o
 - (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Metodo del patrimonio netto

6. Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione. I dividendi ricevuti da una collegata devono ridurre il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota posseduta dalla partecipante nella collegata, derivanti da modificazioni nel patrimonio netto della collegata che non siano transitate nel conto economico. Tali modificazioni comprendono quelle derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti, macchinari e partecipazioni, da differenze di conversione delle valute estere e dalla rettifica di differenze relative ad aggregazioni di imprese⁽¹⁾.

Criterio del costo

7. Con il criterio del costo, una partecipante registra la sua partecipazione nella collegata al costo. La partecipante rileva i proventi solo nella misura in cui essa riceva dividendi dagli utili portati a nuovo dalla collegata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto a quelli accumulati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

N. 28

BILANCIO CONSOLIDATO

8. **Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:**
- (a) **la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in un prossimo futuro; o**
 - (b) **essa opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.**

Tali partecipazioni devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

9. La rilevazione di proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura dei proventi realizzati da una partecipante per una partecipazione in una collegata, perché i dividendi ricevuti possono non essere direttamente connessi con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha una parte di responsabilità per il risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento della sua partecipazione. La partecipante tiene conto di questa sua corresponsabilità gestionale estendendo l'ambito del suo bilancio consolidato fino a includere la sua quota del risultato della collegata e fornire così dati sui guadagni e sull'investimento dai quali si possono ricavare indicatori più significativi. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sull'attivo netto e sull'utile netto della partecipante.
10. (Abrogato)
11. **Una partecipante deve cessare di utilizzare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui:**
- (a) **essa cessa di avere un'influenza notevole su una collegata ma conservi, in tutto o in parte, la sua partecipazione; o**
 - (b) **l'utilizzo del metodo del patrimonio netto non sia più appropriato, perché la collegata opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.**

Il valore contabile della partecipazione a tale data deve essere considerato, da quel momento, come costo.

BILANCIO PROPRIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE

12. **La partecipazione in una collegata, nel bilancio proprio di una partecipante che redige il bilancio consolidato che non venga posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo deve essere alternativamente:**
- (a) **iscritta al costo;**
 - (b) **contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto; o**
 - (c) **contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita.**
13. La preparazione del bilancio consolidato non elimina, automaticamente, la necessità di presentare un bilancio proprio della partecipante.
14. **La partecipazione in una collegata, nel bilancio di una partecipante che non redige il bilancio consolidato, deve essere alternativamente:**
- (a) **iscritta al costo;**
 - (b) **contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nel presente Principio se il metodo del patrimonio netto risultasse appropriato per la collegata nel caso in cui la partecipante redigesse il bilancio consolidato; o**

(c) *contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rivelazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita o come un'attività finanziaria posseduta per essere negoziata secondo quelle che sono le definizioni contenute nello IAS 39.*

15. Una partecipante che abbia partecipazioni in società collegate può non dover redigere il bilancio consolidato perché non ha controllate. Per tale partecipante è opportuno fornire sulle sue partecipazioni in collegate le stesse informazioni che devono essere segnalate dalle imprese che redigono il bilancio consolidato.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

16. Molte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate. Inoltre, le regole generali sottostanti le procedure di consolidamento utilizzate nell'acquisizione di una controllata devono essere adottate al momento dell'acquisizione di una partecipazione in una collegata ⁽²⁾.
17. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. Al momento dell'acquisizione di una partecipazione ogni differenza (sia positiva sia negativa) tra il costo dell'acquisizione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazioni di imprese. Rettifiche alla quota degli utili o delle perdite successive all'acquisizione spettante alla partecipante devono essere apportate per contabilizzare:
- (a) l'ammortamento dei beni ammortizzabili basato sui loro fair value (valore equo); e
- (b) l'ammortamento della differenza tra il costo della partecipazione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata.
18. Devono essere utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto i più recenti bilanci disponibili della collegata; essi devono essere redatti, di norma, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della collegata sono diverse, la collegata spesso prepara, per l'utilizzo da parte della partecipante, un bilancio alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando ciò non è possibile, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa. Il principio della coerenza richiede che la durata degli esercizi sociali, ed eventuali differenze nelle date di chiusura, siano costanti da esercizio a esercizio.
19. Quando vengono utilizzati bilanci con date di chiusura diverse, devono essere apportate rettifiche per gli effetti di eventuali fatti od operazioni significativi tra la partecipante e la collegata, che accadono tra la data di riferimento del bilancio della collegata e la data di riferimento del bilancio della partecipante.
20. Il bilancio della partecipante deve essere preparato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. In molti casi, se una collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per simili operazioni e fatti in analoghe circostanze, devono essere apportate rettifiche al bilancio della collegata quando essi sono utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Se non è possibile calcolare tali rettifiche ciò deve essere indicato.
21. Se una collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da terzi, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite al netto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate.

N. 28

22. Qualora, adottando il metodo del patrimonio netto, la quota delle perdite di una collegata di pertinenza della partecipante è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione, la partecipante, di norma, cessa di imputare la sua quota delle perdite ulteriori. La partecipazione è iscritta a valore zero. Perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata per adempiere obbligazioni della collegata stessa che la partecipante abbia garantito, o per le quali essa si sia in qualche modo impegnata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la sua quota di utili solo per la parte eccedente la sua quota delle perdite nette non rilevate contabilmente ⁽³⁾.

Perdite durevoli di valore

23. Se esistono indicazioni che il valore delle partecipazioni in una collegata possa aver subito una riduzione durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'impresa stima:
- (a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone verranno generati in futuro dalla partecipata nel suo insieme, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività della partecipata e i proventi derivanti dalla dismissione finale dell'investimento; o
 - (b) il valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato. Qualsiasi perdita durevole di valore derivante dall'investimento è ripartita in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 36. Perciò questa è imputata prioritariamente all'avviamento (vedere paragrafo 17).

24. Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata deve essere determinato singolarmente per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano pienamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'impresa che redige il bilancio.

IMPOSTE SUL REDDITO

25. Le imposte sul reddito derivanti da partecipazioni in collegate devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

SOPRAVVVENIENZE

26. Secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:
- (a) la sua quota di passività potenziali e di impegni finanziari di una collegata per i quali è anch'essa impegnata; e
 - (b) le passività potenziali che sorgono a causa di responsabilità solidale della partecipante per le passività della collegata.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

27. **Devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **un appropriato elenco e descrizione delle collegate significative compresa la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e**
 - (b) **i criteri utilizzati per contabilizzare tali partecipazioni.**
28. **Le partecipazioni in collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività a lungo termine e indicate in una voce distinta nello stato patrimoniale. La quota di utili o perdite spettanti alla partecipante da tali partecipazioni deve essere indicata in una voce distinta nel conto economico. La quota di ogni elemento straordinario, o di esercizi precedenti, spettante alla partecipante, deve essere indicata distintamente.**

⁽³⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

29. *A eccezione dei paragrafi 23 e 24, il presente Principio contabile internazionale è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.*
30. *I paragrafi 23 e 24 hanno effetto a partire dal momento in cui lo IAS 36 entra in vigore — ossia a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999, a meno che lo IAS 36 sia applicato in esercizi precedenti.*
31. I paragrafi 23 e 24 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28, Partecipazioni in collegate, rivisto nella forma nel 1994.

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 29
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)**

Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato nell'aprile 1989. Esso è presentato con la impostazione rivista adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 29:

- SIC-19: Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29;
- SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-4
Rideterminazione dei valori del bilancio	5-10
Bilancio a costi storici	11-28
Stato patrimoniale	11-25
Conto economico	26
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta	27-28
Bilancio a costi correnti	29-31
Stato patrimoniale	29
Conto economico	30
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta	31
Imposte	32
Rendiconto finanziario	33
Dati corrispondenti	34

N. 29

Bilancio consolidato	35-36
Scelta e utilizzo dell'indice generale dei prezzi	37
Economie che cessano di essere iperinflazionate	38
Informazioni integrative	39-40
Data di entrata in vigore	41

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci originari, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi impresa che li rediga nella valuta di un'economia iperinflazionata.***
- In un'economia iperinflazionata la rappresentazione dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria nella moneta locale, senza rideterminazione dei valori, non è utile. La moneta perde potere di acquisto con una tale rapidità che il confronto fra valori relativi a operazioni e altri fatti avvenuti in tempi differenti, anche nello stesso periodo amministrativo, è fuorviante.
- Il presente Principio non stabilisce un valore assoluto di tasso d'inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione. La necessità di rideterminare i valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, deve essere oggetto di valutazione. Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:
 - la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una moneta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
 - la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una moneta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi nella moneta straniera;
 - le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;
 - i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e
 - il tasso cumulativo di inflazione nell'arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100 %.
- È preferibile che tutte le imprese che presentano i loro bilanci nella moneta di una stessa economia iperinflazionata applichino il presente Principio a partire dalla stessa data. Tuttavia, il presente Principio si applica ai bilanci di qualsiasi impresa fin dall'inizio dell'esercizio nel quale è riconosciuta l'esistenza di iperinflazione nel Paese nella cui moneta l'impresa redige il bilancio.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO

- I prezzi variano nel tempo come risultato dell'agire di differenti fattori politici, economici e sociali, specifici o generali. Fattori specifici, quali le variazioni della domanda e dell'offerta e i cambiamenti tecnologici, possono determinare incrementi o decrementi nei singoli prezzi, significativi e indipendenti gli uni dagli altri. Inoltre, fattori generali possono tradursi in variazioni del livello generale dei prezzi e, perciò, del potere generale di acquisto della moneta.
- Nella maggior parte dei Paesi il costo storico costituisce il criterio base per la predisposizione dei bilanci originari, senza considerare le variazioni del livello generale dei prezzi e gli aumenti degli specifici prezzi dei beni posseduti, a eccezione dei casi in cui immobili, impianti, macchinari e investimenti in genere possono essere rivalutati. Alcune imprese, tuttavia, presentano il bilancio originario utilizzando il criterio del costo corrente che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici dei beni posseduti.

7. In un'economia iperinflazionata il bilancio, sia esso basato sui costi storici o sui costi correnti, è utile solo se esso è espresso con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Di conseguenza, il presente Principio si applica ai bilanci originari redatti nella valuta di un'economia iperinflazionata. Non è consentita la presentazione delle informazioni richieste dal presente Principio come un'integrazione al bilancio i cui valori non siano stati rideterminati. Inoltre, è sconsigliata la presentazione separata di bilanci prima della rideterminazione dei loro valori.
8. ***Il bilancio espresso nella moneta di un'economia iperinflazionata, sia che l'impresa utilizzi il criterio dei costi storici sia quello dei costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti riferiti all'esercizio precedente richiesti dallo IAS 1, Presentazione del bilancio, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.***
9. ***L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta deve essere imputato a conto economico e illustrato distintamente.***
10. La rideterminazione dei valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, richiede l'applicazione di specifiche procedure e di un processo di valutazione. La costanza nell'applicazione di tali procedure e valutazioni, da un esercizio all'altro, è più importante del calcolo scrupoloso dei valori risultanti dal bilancio rideterminato.

Bilancio a costi storici

Stato patrimoniale

11. I valori dello stato patrimoniale non ancora espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi.
12. Gli elementi monetari non devono essere rideterminati perché essi sono già espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Gli elementi monetari sono rappresentati dal denaro posseduto e dalle voci i cui valori devono essere ricevuti o pagati in denaro.
13. Le attività e le passività contrattualmente legate a clausole di adeguamento dei prezzi, come i titoli e i prestiti indicizzati, devono essere rettificare secondo quanto previsto dall'accordo allo scopo di accertarne l'ammontare alla data di riferimento del bilancio. Tali valori devono essere iscritti al loro importo rettificato nello stato patrimoniale rideterminato.
14. Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari devono essere iscritti a valori correnti alla data di riferimento del bilancio, quali il valore netto di realizzo e il valore di mercato; essi non devono, di conseguenza, essere rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie devono essere rideterminate.
15. La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Ciascuno di questi elementi deve essere rideterminato applicando al suo costo storico e ai fondi di ammortamento la variazione nell'indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di riferimento del bilancio. Quindi gli immobili, gli impianti e i macchinari, gli investimenti in genere, le rimanenze di materie prime e di merci, l'avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi devono essere rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti devono essere rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.
16. Informazioni precise sulla data di acquisizione di immobili, impianti e macchinari possono non essere disponibili o accertabili. In questi rari casi può essere necessario, nel primo esercizio di applicazione del presente Principio, dover affidare la determinazione del valore dei beni e del criterio per la loro rideterminazione a un professionista indipendente.
17. Per gli esercizi per i quali il presente Principio richiede la rideterminazione dei valori di immobili, impianti e macchinari può non essere disponibile un indice generale dei prezzi. In questi rari casi può essere necessario dover utilizzare una stima basata, per esempio, sulle variazioni del tasso di cambio fra la moneta di conto e una qualsiasi moneta estera relativamente stabile.

N. 29

18. Alcuni elementi non monetari del bilancio sono iscritti a valori correnti a date differenti da quella di acquisizione o da quella del bilancio, quali immobili, impianti e macchinari che siano stati rivalutati a una data precedente. In questi casi i valori contabili devono essere rideterminati a partire dalla data della rivalutazione.
19. Il valore rideterminato di un elemento non monetario deve essere ridotto, secondo quanto previsto dal Principio contabile internazionale pertinente, quando esso eccede il valore recuperabile tramite il successivo utilizzo del bene (inclusa la vendita o altro tipo di dismissione). Quindi, in tali casi, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi devono essere ridotti al valore recuperabile, così come i valori rideterminati per le rimanenze devono essere ridotti al valore netto di realizzo, mentre i valori rideterminati per gli investimenti correnti devono essere ridotti al valore di mercato.
20. L'impresa partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata. I valori dello stato patrimoniale e del conto economico di tale partecipata devono essere rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell'attivo netto e degli utili o delle perdite di pertinenza del soggetto titolare della partecipazione. Quando i valori del bilancio della partecipata rideterminati sono espressi in una moneta estera essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.
21. L'impatto dell'inflazione è normalmente compreso negli oneri finanziari. Non è corretto rideterminare il valore degli investimenti immobilizzati che sono stati finanziati mediante l'assunzione di prestiti e nemmeno capitalizzare la parte degli oneri finanziari che è diretta a compensare l'effetto dell'inflazione nello stesso periodo. Questa parte degli oneri finanziari deve essere rilevata come costo di competenza dell'esercizio in cui viene sostenuto.
22. L'impresa può acquistare beni a condizioni di pagamento differito e senza sostenere espliciti addebiti di interessi. Laddove non sia possibile scindere il costo per gli interessi, tali attività devono essere rideterminate a partire dalla data del pagamento e non dalla data di acquisto.
23. Lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, consente alle imprese di includere le differenze di cambio sui finanziamenti nel valore contabile dei beni conseguenti a una drastica e recente svalutazione. Per l'impresa che presenta il bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata tale pratica non è corretta quando il valore del bene deve essere rideterminato a partire dalla data della sua acquisizione.
24. All'inizio del primo esercizio di applicazione del presente Principio i componenti del capitale proprio, eccetto gli utili portati a nuovo e le riserve di rivalutazione, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi a partire dalle date alle quali i componenti sono stati conferiti o comunque ottenuti. L'eventuale riserva di rivalutazione sorta in un esercizio precedente deve essere eliminata. La rideterminazione degli utili portati a nuovo deve derivare dalla rideterminazione degli altri valori dello stato patrimoniale.
25. Alla fine del primo esercizio e in quelli successivi tutti i componenti del capitale proprio devono essere ricalcolati applicando un indice generale dei prezzi dall'inizio dell'esercizio o dalla data del conferimento, se successiva. Le variazioni del capitale proprio nell'esercizio devono essere illustrate secondo quanto previsto dallo IAS 1, Presentazione del bilancio.

Conto economico

26. Il presente Principio richiede che tutte le voci del conto economico siano espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione del livello generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio.

Utile o perdita sulla posizione monetaria netta

27. In periodo di inflazione l'impresa che possiede attività monetarie eccedenti le passività monetarie perde potere di acquisto, mentre l'impresa con passività monetarie eccedenti le attività monetarie guadagna potere di acquisto nella misura in cui le attività e le passività non siano legate al livello dei prezzi. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta può derivare come differenza dal ricalcolo di attività non monetarie, di capitale proprio e di elementi del conto economico e dalla rettifica di attività e passività indicizzate. L'utile o la perdita può essere stimato applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi alla media ponderata dell'esercizio della differenza fra attività e passività monetarie.

28. Gli utili o le perdite sulla posizione monetaria netta devono essere imputati a conto economico. La rettifica alle attività e passività contrattualmente parametrize alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, deve essere compensata con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci del conto economico, quali interessi attivi e passivi e le differenze cambio relative a fondi investiti o presi a prestito sono associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel conto economico insieme con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.

Bilancio a costi correnti

Stato patrimoniale

29. Le voci esposte al costo corrente non devono essere rideterminate perché esse sono già espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Le altre voci dello stato patrimoniale devono essere rideterminate secondo quanto previsto dai paragrafi da 11 a 25.

Conto economico

30. Il conto economico a costi correnti prima della rideterminazione dei valori rileva, generalmente, i costi correnti alla data in cui l'operazione originaria o i fatti sono avvenuti. Il costo del venduto e l'ammortamento sono registrati ai costi correnti al momento del loro sostenimento; le vendite e gli altri costi sono registrati ai loro valori monetari quando si verificano. Perciò tutti i valori devono essere ricalcolati con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio applicando un indice generale dei prezzi.

Utile o perdita sulla posizione monetaria netta

31. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28. Il conto economico a costi correnti, tuttavia può includere già una rettifica che riflette gli effetti delle variazioni dei prezzi sugli elementi monetari secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 15, Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi. Tale rettifica è compresa nell'utile o nella perdita sulla posizione monetaria netta.

Imposte

32. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio può dare origine a differenze fra il reddito imponibile e l'utile contabile. Queste differenze devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

Rendiconto finanziario

33. Il presente Principio richiede che tutte le voci del rendiconto finanziario siano espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.

Dati corrispondenti

34. I dati corrispondenti a quelli del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che il bilancio soggetto a comparazione sia presentato con riferimento all'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio in corso. Anche l'informativa riguardante gli esercizi precedenti deve essere espressa con riferimento all'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio in corso.

Bilancio consolidato

35. Una capogruppo che redige il bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata può avere delle controllate che a loro volta predispongono i loro bilanci nelle monete di economie iperinflazionate. Il bilancio delle controllate deve essere rideterminato applicando un indice generale dei prezzi del Paese nella cui moneta di conto viene redatto, prima che esso sia incluso nel bilancio consolidato della capogruppo. Quando una controllata è estera, il suo bilancio rideterminato deve essere convertito utilizzando i cambi di fine esercizio. Il bilancio di controllate che non presentano il bilancio in valute di economie iperinflazionate devono essere trattati secondo quanto previsto dallo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

N. 30

36. Se vengono consolidati bilanci a date differenti, tutti gli elementi, monetari e non monetari, devono essere rideterminati con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato.

Scelta e utilizzo dell'indice generale dei prezzi

37. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio richiede l'utilizzo di un indice generale dei prezzi che rifletta le variazioni del potere generale di acquisto. È preferibile che tutte le imprese che presentano il bilancio nella moneta della stessa economia utilizzino lo stesso indice.

ECONOMIE CHE CESSANO DI ESSERE IPERINFLAZIONATE

38. **Quando un'economia cessa di essere iperinflazionata e l'impresa non prepara e non presenta più il bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio, essa deve trattare i valori espressi nell'unità di misura corrente al termine del precedente esercizio come base per i valori contabili nel suo bilancio successivo.**

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39. **Devono essere fornite le seguenti informazioni integrative⁽¹⁾:**
- (a) **il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti a quelli degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della moneta di conto e, di conseguenza, essi siano esposti con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;**
 - (b) **se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o a quello dei costi correnti; e**
 - (c) **l'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente.**
40. Le informazioni integrative richieste dal presente Principio sono necessarie per chiarire il criterio utilizzato per trattare gli effetti dell'inflazione nel bilancio. Esse hanno anche lo scopo di fornire altre informazioni necessarie per comprendere quel criterio e i valori risultanti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.**

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 30
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)****Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato originariamente nel giugno 1990. Esso è presentato con l'impostazione rivista nella forma adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel 1998 sono stati modificati i paragrafi 24 e 25 dello IAS 30. Le modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel 1999 sono stati modificati i paragrafi 26, 27, 50 e 51 dello IAS 30. Tali modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, e uniformano la terminologia adottata a quella dello IAS 37.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-5
Considerazioni preliminari	6-7
Principi contabili	8
Conto economico	9-17
Stato patrimoniale	18-25
Passività potenziali e impegni, incluse le operazioni fuori bilancio	26-29
Scadenza delle attività e delle passività	30-39
Concentrazioni di attività, di passività e di operazioni fuori bilancio	40-42
Perdite su prestiti e anticipazioni	43-49
Rischi bancari generali	50-52
Attività impegnate a garanzia	53-54
Attività fiduciarie	55
Operazioni con controparti correlate	56-58
Data di entrata in vigore	59

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione dei bilanci delle banche e degli istituti finanziari (di seguito indicati come banche).***
2. Nel presente Principio il termine «banca» comprende tutti gli istituti finanziari che abbiano tra le attività principali la raccolta di depositi e l'assunzione di finanziamenti per darli a loro volta a prestito e per investirli e che rientrino nella regolamentazione dell'attività bancaria o creditizia. Il presente Principio si applica a tali imprese indipendentemente dal fatto che la loro denominazione contenga o meno il termine «banca».
3. Il settore bancario è un importante e determinante settore di affari in tutto il mondo. La maggior parte degli individui e delle organizzazioni si avvale delle banche per depositi o prestiti. Le banche svolgono un ruolo importante nel mantenere la fiducia nel sistema monetario tramite stretti rapporti con le autorità di vigilanza e con i governi e per mezzo delle regolamentazioni imposte loro da questi ultimi. C'è quindi un notevole e diffuso interesse alla solidità complessiva del sistema bancario, specialmente in merito alla solvibilità, alla liquidità e al differente grado di rischio connesso alle differenti attività svolte dalle banche. Le operazioni delle banche differiscono da quelle delle altre imprese e, di conseguenza, differiscono anche i criteri di rilevazione e di rendicontazione. Il presente Principio tiene conto delle loro particolari necessità e incoraggia anche l'illustrazione nelle note al bilancio degli aspetti attinenti la gestione e il controllo della liquidità e del rischio.
4. Il presente Principio integra gli altri Principi contabili internazionali che pure sono applicabili alle banche a meno che essi escludano esplicitamente le banche dal loro ambito di applicazione.

N. 30

5. Il presente Principio si applica sia al bilancio di una singola impresa sia al bilancio consolidato delle banche. Laddove un gruppo intraprenda operazioni bancarie, il presente Principio si applica a tali operazioni su base consolidata.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

6. Gli utilizzatori del bilancio di una banca hanno bisogno di informazioni significative, attendibili e comparabili che li aiutino nella valutazione della situazione finanziaria e del risultato economico della banca e che li facilitino nell'assunzione di decisioni economiche. Essi hanno anche necessità di informazioni che diano loro la possibilità di una maggior comprensione delle caratteristiche particolari della gestione di una banca. Gli utilizzatori hanno necessità di tali informazioni nonostante la banca sia soggetta a controlli e fornisca alle autorità di vigilanza informazioni che non sempre sono a disposizione del pubblico. Perciò le informazioni aggiuntive nel bilancio di una banca devono essere sufficientemente esaurienti da soddisfare le necessità degli utilizzatori, entro i limiti di ciò che è ragionevole chiedere alla direzione aziendale.
7. Gli utilizzatori del bilancio di una banca sono interessati alla sua liquidità, alla sua solvibilità, ai rischi connessi alle attività e alle passività rilevate nello stato patrimoniale e alle operazioni fuori bilancio. La liquidità si riferisce alla disponibilità di fondi sufficienti a far fronte ai ritiri di depositi e agli altri impegni finanziari alla loro data di scadenza. La solvibilità si riferisce all'eccedenza di attività sulle passività e, quindi, all'adeguatezza del patrimonio della banca. Una banca è esposta a problemi di liquidità e a rischi derivanti da fluttuazioni delle valute, da oscillazioni dei tassi di interesse, da variazioni dei prezzi di mercato e da fallimenti di controparti. Questi rischi possono riflettersi nel bilancio, ma gli utilizzatori ottengono una conoscenza migliore se la direzione aziendale correda il bilancio con le informazioni che descrivono il modo in cui essi gestiscono e controllano i rischi connessi con l'attività della banca.

PRINCIPI CONTABILI

8. Le banche utilizzano differenti criteri di rilevazione e di valutazione delle voci nel loro bilancio. Anche se l'armonizzazione di questi criteri è auspicabile, essa è al di fuori dell'ambito del presente Principio. Allo scopo di conformarsi allo IAS 1, Presentazione del bilancio, e, quindi, di rendere possibile agli utilizzatori la comprensione dei criteri sulla base dei quali è preparato il bilancio di una banca, devono essere illustrati i principi contabili che riguardano i seguenti aspetti:
- (a) la rilevazione dei principali tipi di proventi (vedere paragrafi 10 e 11);
 - (b) la valutazione dei titoli posseduti per investimento e di quelli posseduti per negoziazione (vedere paragrafi 24 e 25);
 - (c) la distinzione tra operazioni e altri fatti che comportano la rilevazione di attività e di passività nello stato patrimoniale e operazioni e altri fatti che danno origine solamente a passività potenziali e impegni (vedere paragrafi da 26 a 29);
 - (d) i criteri base per la determinazione delle perdite su prestiti e anticipazioni e per la cancellazione dei prestiti e delle anticipazioni non recuperabili (vedere paragrafi da 43 a 49); e
 - (e) i criteri per la determinazione degli accantonamenti per rischi bancari generali e il relativo trattamento contabile (vedere paragrafi da 50 a 52).

Alcuni di questi aspetti sono oggetto di Principi contabili internazionali già emanati mentre altri saranno trattati successivamente.

CONTO ECONOMICO

9. ***Una banca deve presentare un conto economico che raggruppi i proventi e i costi per natura e che illustri i valori delle classi principali di proventi e di costi.***

10. ***Oltre alle disposizioni degli altri Principi contabili internazionali le informazioni nel conto economico o le note al bilancio devono includere, senza limitarsi a ciò, le voci seguenti di proventi e oneri:***
- ***Interessi attivi e proventi assimilati;***
 - ***Interessi passivi e oneri assimilati;***
 - ***Dividendi;***
 - ***Compensi e commissioni attive;***
 - ***Compensi e commissioni passive;***
 - ***Utili meno perdite derivanti dai titoli posseduti per negoziazione;***
 - ***Utili meno perdite derivanti dai titoli posseduti per investimento;***
 - ***Utili meno perdite derivanti da operazioni in valute estere;***
 - ***Altri proventi di gestione;***
 - ***Perdite su prestiti e anticipazioni;***
 - ***Spese generali amministrative; e***
 - ***Altri oneri di gestione.***
11. Le classi principali di proventi derivanti dalla gestione di una banca includono gli interessi, i compensi per servizi, le commissioni e i risultati delle negoziazioni. Affinché gli utilizzatori possano valutare risultato economico della banca, ciascuna classe di proventi deve essere indicata distintamente. Tali indicazioni si aggiungono a quelle sull'origine dei proventi richieste dallo IAS 14, Informativa di settore.
12. Le classi principali di costi derivanti dalla gestione di una banca comprendono gli interessi, commissioni, perdite su prestiti e anticipazioni, costi per rettifiche del valore contabile degli investimenti e spese generali amministrative. Affinché gli utilizzatori possano valutare il risultato economico della banca, ciascuna classe di spesa deve essere indicata distintamente.
13. ***Proventi e costi non possono essere compensati, con l'eccezione di quelli relativi alla copertura di un rischio e ad attività e passività che siano state compensate secondo quanto previsto dal paragrafo 23.***
14. La compensazione, in casi diversi da quelli relativi alla copertura di un rischio e ad attività e passività che siano state compensate come richiesto nel paragrafo 23, impedisce agli utilizzatori di accertare il risultato economico delle gestioni distinte della banca e il rendimento che essa ottiene da particolari categorie di attività.
15. Gli utili e le perdite derivanti da ciascuna delle seguenti operazioni sono, di norma, riportati al netto:
- (a) dismissioni e variazioni nel valore contabile di titoli negoziabili;
 - (b) cessioni di titoli posseduti per investimento; e
 - (c) operazioni in valuta estera.
16. Allo scopo di fornire una maggiore conoscenza della composizione del margine d'interesse e delle ragioni delle sue variazioni, gli interessi attivi e passivi devono essere analizzati distintamente.
17. Il margine d'interesse è il prodotto dei tassi di interesse applicati sulla consistenza dei prestiti accordati e dei finanziamenti ottenuti. È auspicabile che la direzione aziendale fornisca una nota esplicativa — con riferimento all'esercizio dei tassi medi di interesse, sulla consistenza media delle attività e delle passività fruttifere di interesse. In alcuni Paesi, le autorità governative assistono le banche facendo depositi e concedendo linee di credito a tassi di interesse sostanzialmente inferiori a quelli di mercato. In questi casi la nota esplicativa della direzione aziendale spesso indica l'ammontare di questi depositi e di queste facilitazioni e il loro effetto sul reddito netto.

N. 30

STATO PATRIMONIALE

18. **Una banca deve presentare uno stato patrimoniale che raggruppi le attività e le passività per categorie omogenee e deve elencarle secondo il loro grado di liquidità.**
19. **Oltre alle disposizioni degli altri Principi contabili internazionali le indicazioni fornite nello stato patrimoniale o nelle note al bilancio devono includere, senza limitarsi a ciò, le seguenti attività e passività:**
- Attività:**
- **Disponibilità liquide e saldi con la banca centrale;**
 - **Buoni del tesoro e altri titoli ammissibili al rifinanziamento presso la banca centrale;**
 - **Titoli di Stato e altri titoli posseduti per negoziazione;**
 - **Depositi, prestiti e anticipazioni ad altre banche;**
 - **Altri collocamenti sul mercato monetario;**
 - **Prestiti e anticipazioni a clienti; e**
 - **Titoli mobiliari posseduti per investimento.**
- Passività:**
- **Depositi da altre banche;**
 - **Altri depositi dal mercato monetario;**
 - **Debiti verso altri depositanti;**
 - **Certificati di deposito;**
 - **Cambiali e altre passività rappresentate da titoli; e**
 - **Altri fondi presi a prestito.**
20. L'approccio più utile alla classificazione delle attività e delle passività di una banca è quello di raggrupparle per natura e di elencarle approssimativamente in base alla loro liquidità; ciò potrebbe equivalere a grandi linee alle loro scadenze. Gli elementi correnti e quelli non correnti non sono esposti separatamente perché la maggior parte delle attività e delle passività di una banca può essere realizzata o sostenuta a breve termine.
21. La distinzione tra i saldi con altre banche e altre parti del mercato monetario e quelli da altri depositanti è un'informazione importante perché fornisce una conoscenza sui rapporti, e sulla dipendenza, di una banca con le altre banche e con il mercato monetario. Quindi una banca deve portare a conoscenza distintamente:
- (a) i saldi con la banca centrale;
 - (b) i depositi presso altre banche;
 - (c) gli altri collocamenti sul mercato monetario;
 - (d) i depositi da altre banche;
 - (e) gli altri depositi dal mercato monetario; e
 - (f) altri depositi.
22. Una banca, di norma, non sa chi sono i possessori dei suoi certificati di deposito perché essi sono, di solito, scambiati su un mercato aperto. Quindi una banca deve indicare distintamente i depositi che sono stati ottenuti attraverso l'emissione di suoi certificati di deposito o di altri certificati negoziabili.

23. **Il valore al quale qualsiasi attività o passività è esposta nello stato patrimoniale non può essere compensato attraverso la deduzione di un'altra passività o di un'altra attività a meno che si abbia il diritto di procedere alla compensazione ed essa rappresenti le attese circa la realizzazione o l'adempimento di attività o l'estinzione di passività.**
24. **Una banca deve indicare i fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività e passività finanziaria così come richiesto dallo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative, e dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.**
25. Lo IAS 39 prevede quattro classi di attività finanziarie: prestiti e crediti originati dall'impresa, investimenti posseduti per essere mantenuti sino a scadenza, attività finanziarie possedute per essere negoziate e attività finanziarie disponibili per la vendita. Una banca indicherà, come requisito minimale, i fair value (valore equo) delle proprie attività finanziarie per le quattro classi sopra riportate.

PASSIVITÀ POTENZIALI E IMPEGNI, INCLUSE LE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

26. **Una banca deve illustrare le seguenti passività potenziali e impegni:**
- (a) **la natura e l'ammontare degli impegni irrevocabili a concedere credito, che non possono essere annullati a discrezione della banca senza il rischio di dover sostenere rilevanti penalità e costi; e**
 - (b) **la natura e l'ammontare di passività potenziali e impegni derivanti da operazioni fuori bilancio compresi quelli relativi a:**
 - (i) **strumenti sostitutivi di un'erogazione del credito diretta quali garanzie generali relative a posizioni debitorie, accettazioni bancarie e lettere di credito in attesa di utilizzo (stand by) a garanzia di prestiti e titoli;**
 - (ii) **le passività potenziali connesse a specifiche operazioni, incluse le garanzie di buona esecuzione (performance bonds), le garanzie di mantenimento di offerte (bid bonds), le garanzie e le lettere di credito in attesa di utilizzo (stand by) per particolari operazioni;**
 - (iii) **le passività potenziali a breve termine autoliquidantesi che nascono da operazioni commerciali che comportano il movimento di beni, come i crediti documentari per i quali la spedizione funge da garanzia;**
 - (iv) **operazioni di pronti contro termine non rilevate nello stato patrimoniale;**
 - (v) **poste correlate a tassi di interesse e di cambio, inclusi swaps, opzioni e futures; e**
 - (vi) **altri impegni, facilitazioni per l'emissione di certificati e fidi per crediti rinnovabili.**
27. Lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, tratta in generale la contabilizzazione e l'illustrazione delle passività potenziali. Il Principio è di particolare importanza per le banche perché esse sono spesso impegnate in molti tipi di passività potenziali e impegni, alcuni revocabili e altri non revocabili, il cui valore è spesso rilevante e molto maggiore di quelli delle altre imprese commerciali.
28. Molte banche avviano operazioni che non possono essere subito rilevate nello stato patrimoniale come attività o passività ma che danno origine a passività potenziali e a impegni. Tali operazioni fuori bilancio rappresentano spesso una parte importante dell'attività di una banca e possono avere un effetto rilevante sul livello di rischio al quale la banca è esposta. Esse possono apportare nuovi rischi o ridurre quelli esistenti, quali la copertura del rischio relativo ad attività e passività nello stato patrimoniale. Le operazioni fuori bilancio possono derivare da operazioni svolte per conto di clienti o dalla posizione propria della banca.
29. Gli utilizzatori del bilancio devono poter conoscere le passività potenziali e gli impegni non revocabili di una banca per l'impatto che essi possono avere sulla sua liquidità e solvibilità e sulla conseguente possibilità di perdite potenziali. Gli utilizzatori richiedono anche un'informazione adeguata sulla natura e sull'ammontare delle operazioni fuori bilancio intraprese dalla banca.

N. 30

SCADENZA DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

30. ***Una banca deve fornire un'analisi delle attività e delle passività raggruppate per data di scadenza in funzione del periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e quella contrattuale di scadenza.***
31. Per la gestione di una banca è fondamentale correlare la scadenza e i tassi di interesse delle attività e delle passività e controllare i casi in cui essi non si bilanciano. Le banche non possono essere, di solito, completamente pareggiate, dato che le operazioni svolte hanno spesso condizioni indeterminate e sono di tipi differenti. Una posizione non pareggiata può potenzialmente incrementare la redditività ma può anche accrescere il rischio di perdite.
32. La scadenza di attività e di passività e la capacità di sostituire, a un costo accettabile, passività fruttifere di interessi alla loro scadenza, sono fattori importanti nell'accertamento della liquidità di una banca e della sua esposizione al rischio di variazioni dei tassi di interesse e di cambio. Allo scopo di fornire informazioni importanti per l'accertamento della sua liquidità, una banca deve indicare, almeno, un'analisi delle attività e delle passività raggruppate per date classi di scadenza omogenee.
33. Il raggruppamento per classi di scadenza di singole attività e passività differisce da banca a banca e con riferimento alla loro adeguatezza a particolari attività e passività. Esempi di periodi utilizzati comprendono i seguenti:
- (a) fino a 1 mese;
 - (b) da 1 a 3 mesi;
 - (c) da 3 mesi a 1 anno;
 - (d) da 1 a 5 anni; e
 - (e) più di 5 anni.

I periodi sono frequentemente aggregati, come nel caso di prestiti e di anticipazioni, raggruppando quelli di durata inferiore a un anno e quelli di durata superiore a un anno. Quando il rimborso è dilazionato in un certo periodo di tempo, ciascuna rata deve essere imputata nel periodo nel quale è contrattualmente previsto o ci si attende che essa sia pagata o riscossa.

34. È essenziale che i periodi di scadenza scelti da una banca coincidano per le attività e le passività, perché sia chiaro il grado di approssimazione in base al quale sono state pareggiate le scadenze e la conseguente dipendenza della banca da altre fonti di liquidità.
35. Le scadenze possono essere espresse in termini di:
- (a) periodo restante fino alla data di rimborso;
 - (b) periodo stabilito originariamente fino alla data di rimborso; o
 - (c) periodo restante fino alla prossima data alla quale i tassi di interesse possono essere cambiati.

L'analisi delle attività e delle passività in base ai periodi restanti fino alla data di rimborso fornisce il criterio migliore per valutare la liquidità della banca. La banca può anche indicare i tempi di rimborso sulla base del periodo stabilito originariamente fino alla data di rimborso allo scopo di fornire informazioni sulle sue strategie di gestione e di finanziamento. La banca, inoltre, può rappresentare i raggruppamenti per scadenza sulla base del periodo rimanente fino alla prossima data alla quale i tassi di interesse possono essere cambiati, allo scopo di mostrare la sua esposizione ai rischi di variazione del tasso. Nella nota esplicativa la direzione aziendale può fornire anche informazioni sul grado di esposizione della banca al rischio di tasso di interesse e sul modo con il quale essa gestisce e controlla tale rischio.

36. In molti Paesi, i depositi bancari possono essere ritirati a vista e le anticipazioni della banca possono dover essere restituite a vista. Tuttavia, in pratica, questi depositi e anticipazioni sono spesso mantenuti per lunghi periodi senza prelevamenti o rimborsi; quindi la data effettiva di rimborso è più lontana della data contrattuale. Tuttavia la banca deve fornire un'analisi espressa con riferimento alle scadenze contrattuali anche se il periodo di rimborso contrattuale non rappresenta spesso il periodo effettivo perché le date contrattuali riflettono i rischi di liquidità relativi alle attività e alle passività della banca.
37. Alcune attività di una banca non hanno una data di scadenza contrattuale. Il periodo in cui queste attività si suppone arrivino a maturazione è, di solito, determinato sulla base della data attesa alla quale le attività saranno realizzate.

38. La valutazione degli utilizzatori del bilancio sulla liquidità di una banca in base ai raggruppamenti per scadenza è effettuata nel contesto delle consuetudini bancarie locali, compresa la disponibilità di fondi per le banche. In alcuni Paesi sono disponibili fondi a breve termine, nel normale svolgimento dell'attività, da parte del mercato monetario o, in situazioni di emergenza, da parte della banca centrale. In altri Paesi ciò non avviene.
39. Allo scopo di fornire agli utilizzatori del bilancio una completa conoscenza dei raggruppamenti per scadenza, le informazioni del bilancio possono dover essere integrate da altre quali la probabilità di rimborso nel restante periodo. Quindi la direzione aziendale può fornire, nella nota esplicativa, informazioni sui periodi effettivi di rimborso e sul modo in cui essi gestiscono e controllano i rischi e l'esposizione associata ai differenti profili di scadenza e del tasso di interesse.

CONCENTRAZIONI DI ATTIVITÀ, DI PASSIVITÀ E DI OPERAZIONI FUORI BILANCIO

40. ***Una banca deve fornire informazioni sulle concentrazioni significative di attività, passività e operazioni fuori bilancio. Tali informazioni devono essere presentate per aree geografiche, clienti o settori di attività o altre concentrazioni di rischio. Una banca deve indicare anche il valore delle esposizioni nette in valuta estera significative.***
41. Una banca deve indicare le concentrazioni significative nella distribuzione delle sue attività e nella fonte delle sue passività perché ciò è un utile indicatore dei rischi potenziali relativi alla realizzazione delle attività e dei fondi disponibili per la banca. Tali informazioni devono essere rese per aree geografiche, clienti o settori di attività o altre concentrazioni di rischio che siano appropriate nelle differenti situazioni della banca. È importante anche un'analisi e una illustrazione analoga delle operazioni fuori bilancio. Le aree geografiche possono comprendere singoli Paesi, gruppi di Paesi o regioni di un Paese; informazioni sui clienti possono riguardare specifiche categorie quali enti pubblici, aziende pubbliche e imprese commerciali. Tali informazioni si aggiungono a quelle per settori richieste dallo IAS 14, Informativa di settore.
42. Anche l'indicazione delle esposizioni nette in valuta estera significative è un utile indicatore del rischio di perdite derivante dalle variazioni dei tassi di cambio.

PERDITE SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI

43. ***Una banca deve indicare quanto segue:***
- (a) ***il principio contabile che illustri il criterio sulla base del quale i prestiti e le anticipazioni non recuperabili sono imputati a perdita e cancellati;***
 - (b) ***i dettagli dei movimenti del fondo rettificativo diretto per perdite su prestiti e anticipi, intervenuti durante l'esercizio. Devono essere indicati distintamente l'ammontare degli accantonamenti al fondo effettuati nel periodo per perdite su prestiti e anticipazioni non recuperabili, l'ammontare del fondo utilizzato nell'esercizio a fronte di cancellazioni di prestiti e anticipazioni e l'ammontare del fondo accreditato nell'esercizio a causa dell'effettivo recupero di prestiti e anticipazioni precedentemente cancellati;***
 - (c) ***il valore complessivo del fondo rettificativo per perdite su prestiti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio; e***
 - (d) ***il valore complessivo esposto nello stato patrimoniale per prestiti e anticipazioni sui quali l'interesse non è stato accertato per competenza e il criterio utilizzato per determinare il valore contabile di tali prestiti e anticipazioni.***
44. ***Eventuali importi accantonati per perdite su prestiti e anticipazioni in aggiunta a quelle perdite che sono state identificate specificatamente o alle perdite potenziali che l'esperienza indica essere presenti nel portafoglio prestiti e anticipazioni devono essere contabilizzati come destinazione di utili portati a nuovo. Eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali valori si traducono in un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non sono imputati al conto economico dell'esercizio.***

N. 30

45. È inevitabile che nel normale svolgimento dell'attività le banche subiscano perdite su prestiti, anticipazioni e altre linee di credito come conseguenza della loro parziale o totale irrecuperabilità. Il valore delle perdite che sono state specificatamente identificate deve essere rilevato come costo e deve essere dedotto dal valore contabile della corrispondente categoria di prestiti e anticipazioni come fondo rettificativo diretto per perdite su prestiti e anticipazioni. Anche l'importo delle perdite potenziali non identificate specificamente ma che l'esperienza indica essere presenti nel portafoglio di prestiti e anticipazioni deve essere rilevato come costo e dedotto dal valore contabile dei prestiti e anticipazioni come un fondo rettificativo diretto per perdite su prestiti e anticipazioni. L'accertamento di queste perdite dipende dalla valutazione della direzione aziendale; è essenziale, tuttavia, che la direzione aziendale esegua valutazioni coerenti da un esercizio all'altro.
46. Situazioni o regolamentazioni locali possono richiedere, o consentire, che una banca accantoni ammontari per perdite su prestiti e anticipazioni in aggiunta a quelle perdite che sono state specificamente identificate e a quelle perdite potenziali che l'esperienza indica essere presenti nel portafoglio di prestiti e anticipazioni. Tali eventuali ammontari accantonati rappresentano una destinazione di utili portati a nuovo e non rappresentano costi che partecipano alla formazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. Analogamente, eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali ammontari comportano un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non partecipano alla formazione dell'utile o della perdita dell'esercizio.
47. Gli utilizzatori del bilancio di una banca hanno la necessità di conoscere l'effetto che le perdite su prestiti e anticipazioni hanno avuto sulla situazione finanziaria e sul risultato economico della banca; questo li aiuta a valutare l'efficacia con la quale la banca ha impiegato le sue risorse. La banca, perciò, deve indicare il valore complessivo dei fondi rettificativi diretti per perdite su prestiti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio e i movimenti intervenuti nel fondo relativo durante l'esercizio. I movimenti del fondo rettificativo diretto, compresi i valori precedentemente stornati che sono stati recuperati durante l'esercizio, devono essere esposti distintamente.
48. Una banca può decidere di non rilevare l'interesse su un prestito o un'anticipazione quando, per esempio, il debitore ha accumulato un ritardo nei pagamenti degli interessi o del capitale che superi una particolare soglia. La banca deve indicare il valore complessivo di prestiti e anticipazioni alla data di riferimento del bilancio sul quale gli interessi non sono stati rilevati e il criterio utilizzato per determinare il valore contabile di tali prestiti e anticipazioni. È anche opportuno che una banca indichi se rileva interessi attivi su tali prestiti e anticipazioni, nonché l'effetto che la mancata rilevazione degli interessi ha sul suo conto economico.
49. Quando prestiti e anticipazioni non possono essere recuperati, essi devono essere stornati utilizzando il fondo rettificativo diretto per le perdite. In alcuni casi essi non possono essere stornati fino a che tutte le procedure legali siano state completate e il valore della perdita definitivamente accertato. In altri casi essi possono essere stornati prima quando, per esempio, il debitore non ha pagato alcun interesse o rimborsato il capitale che era dovuto in un determinato periodo. Poiché i tempi nei quali sono stornati i prestiti e le anticipazioni non recuperabili possono differire, l'importo lordo di prestiti e anticipazioni e dei fondi rettificativi per perdite può variare notevolmente in circostanze analoghe. La banca, di conseguenza, deve indicare il criterio adottato per cancellare i prestiti e le anticipazioni non recuperabili.

RISCHI BANCARI GENERALI

50. ***Eventuali importi accantonati per rischi bancari generali, quali perdite future e altri rischi imprevedibili o sopravvenienze, devono essere illustrati distintamente come destinazione di utili portati a nuovo. Eventuali accrediti risultanti dalla riduzione di tali accantonamenti comportano un aumento delle riserve di utili non distribuiti e non partecipano alla formazione dell'utile o della perdita dell'esercizio.***
51. Situazioni e regolamentazioni locali possono richiedere, o consentire, che una banca accantoni ammontari per rischi bancari generali, quali perdite future o altri rischi imprevedibili, in aggiunta agli oneri per perdite su prestiti e anticipazioni determinati secondo quanto previsto dal paragrafo 45. A una banca può anche essere richiesto o consentito di accantonare ammontari per sopravvenienze. Tali ammontari riferibili ai rischi bancari generali e alle sopravvenienze non presentano i requisiti per essere rilevati come accantonamenti secondo le disposizioni dello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Perciò una banca deve rilevare tali ammontari come destinazione di utili portati a nuovo. Ciò risulta necessario per evitare la sopravvalutazione di passività, la sottovalutazione di attività, l'occultamento di riserve e fondi e la possibilità di condurre a una distorsione del reddito netto e del patrimonio netto.

52. Il conto economico non può presentare informazioni significative e attendibili sull'andamento economico di una banca se l'utile o la perdita dell'esercizio è influenzato da accantonamenti occulti per rischi bancari generali o per ulteriori passività potenziali, o da accrediti occulti derivanti dallo storno. Analogamente, lo stato patrimoniale non può fornire significative e attendibili informazioni sulla posizione finanziaria di una banca se esso include passività sopravvalutate, attività sottovalutate o riserve e fondi occulti.

ATTIVITÀ IMPEGNATE A GARANZIA

53. ***Una banca deve indicare il valore complessivo delle passività garantite e la natura e il valore contabile delle attività impegnate a garanzia.***
54. In alcuni Paesi alle banche è richiesto, dalla legge o dalle consuetudini locali, di impegnare attività a garanzia a fronte di determinati depositi e altre passività. I valori coinvolti sono spesso rilevanti e, perciò, possono avere un effetto significativo sull'accertamento della posizione finanziaria di una banca.

ATTIVITÀ FIDUCIARIE

55. Le banche, normalmente, agiscono come fiduciarie o instaurando altri rapporti fiduciari che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, piani per benefici previdenziali e altre istituzioni. Dato che l'attività fiduciaria è sostenuta dal punto di vista legale, queste attività non sono attività della banca e, perciò, non possono essere incluse nel suo stato patrimoniale. Se la banca è impegnata in gestioni fiduciarie significative, ne deve essere fatta menzione nel suo bilancio insieme all'indicazione dell'ammontare di quelle attività, a causa della passività potenziale che può derivare dal mancato adempimento nell'esecuzione dei suoi doveri fiduciari. A questi fini le attività fiduciarie non includono le funzioni di custodia di sicurezza.

OPERAZIONI CON CONTROPARTI CORRELATE

56. Lo IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, tratta in generale l'indicazione dei legami tra parti correlate e le operazioni tra l'impresa che redige il bilancio e le parti correlate. In alcuni Paesi, la legge o le autorità di vigilanza vietano o limitano alle banche di svolgere operazioni con parti correlate mentre in altri Paesi tali operazioni sono consentite. Lo IAS 24 è di particolare importanza nella presentazione del bilancio di una banca in un Paese che consente tali operazioni.
57. Certe operazioni con parti correlate possono essere effettuate a condizioni differenti da quelle con soggetti estranei al gruppo. Ad esempio, una banca può anticipare una somma maggiore o addebitare un tasso di interesse minore a un soggetto appartenente allo stesso gruppo rispetto a quello che farebbe nelle stesse circostanze con un soggetto estraneo al gruppo; le anticipazioni o i depositi possono essere trasferiti fra soggetti appartenenti al gruppo più rapidamente e con minori formalità di quanto avviene con soggetti che ne sono estranei. Anche quando le operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo sorgono nel corso dell'attività ordinaria di una banca l'informazione riguardo a tali operazioni è importante per le necessità dell'utilizzatore del bilancio e la loro indicazione è richiesta dallo IAS 24.
58. Quando una banca avvia operazioni con controparti correlate è corretto indicare la natura di tale rapporto, i tipi di operazioni, e gli elementi delle operazioni necessari per la comprensione del bilancio della banca. Gli elementi che devono, di norma, essere indicati per adeguarsi allo IAS 24 comprendono il criterio per la concessione di prestiti alle controparti correlate e, riguardo alle operazioni con controparti correlate, il loro valore assoluto o in percentuale rispettiva compresa in:
- (a) ciascun valore di prestiti e anticipazioni, depositi, accettazioni e cambiali; l'indicazione può comprendere i valori complessivi in essere all'inizio e al termine dell'esercizio così come le anticipazioni, i depositi, le restituzioni e le altre variazioni intervenute nel corso dell'esercizio;

N. 31

- (b) ciascuno dei principali tipi di proventi, interessi e commissioni passive;
- (c) l'importo dei costi rilevati nell'esercizio per perdite su prestiti e anticipazioni e il valore degli accantonamenti alla data di riferimento del bilancio; e
- (d) gli impegni irrevocabili e le passività potenziali e gli impegni derivanti dagli elementi fuori bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

59. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1991 o da data successiva.*

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

Lo IAS 31 fu approvato dal Board nel novembre 1990.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 31 fu rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella forma adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale venne apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia venne modificata per uniformarla a quella adottata in quel periodo dallo IASC.

Nel luglio 1998, al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, i paragrafi 39 e 40 furono rivisti e fu aggiunto il nuovo paragrafo 41.

Nel dicembre 1998, i paragrafi 35 e 42 dello IAS 31 sono stati modificati per sostituire i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel marzo 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato il paragrafo 45 al fine di renderlo coerente con la terminologia adottata dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 35 è stato rivisto per allinearlo ad altri paragrafi simili contenuti in altri Principi contabili internazionali. Il cambiamento apportato al paragrafo 35 entra in vigore a partire dal momento in cui l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 31:

- SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-7
Tipologie di joint venture	3
Accordo contrattuale	4-7